mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni
comunità ed enti montani



6
EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXIII
GIUGNO 1987



IL MONTANARO d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



ANNO XXXIII
N. 6 - GIUGNO 1987

(Foto di copertina di Domenico Binello)

Direttore responsabile: Folco MAGGI
Comitato di redazione:
dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
dr. Ivano Pompei, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Nedo Barzanti, prof. Pietro Aloisi, Antonio Camerlengo, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Michele Conti, dr. Ferdinand Willeit, Luigi Martin e dr. Salvatore Orecchioni, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella

Direzione e redazione: 00185 ROMA
Via Palestro 30 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa periodica Italiana

**Editrice STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105**

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

**Abbonamento 1987 (11 numeri) L. 30.000 - Estero L. 33.000
Un numero L. 3.000**

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Turismo di montagna

Al turismo in montagna nel Veneto è stata dedicata la riunione della Conferenza per la programmazione nelle aree montane svoltasi in aprile a Belluno sotto la presidenza dell'assessore Veronese, presente l'assessore al turismo Panozzo.

Quest'ultimo ha sottolineato in particolare come anche per la montagna la Regione punta ad una maggiore qualificazione dell'offerta sia in servizi sia in infrastrutture. Occorre però un'azione corale degli operatori pubblici e privati — ha aggiunto — per avere un'offerta concorrenziale. Panozzo ha ricordato anche le iniziative a favore del turismo montano contenute nel programma di promozione turistica per il 1987, la recente legge per il turismo in alta montagna e quella che rinnova le disposizioni per la ristrutturazione delle attività ricettive. Dal canto suo l'assessore Veronese ha comunicato che la Giunta regionale si è espressa favorevolmente per avviare una verifica con i presidenti delle Comunità montane sulle modalità per rendere più autorevole il ruolo della Conferenza.

Definito il contratto degli operai forestali

Lo scorso aprile si sono concluse le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai addetti alle opere di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

L'Accordo interessa molte Comunità montane che in quasi tutte le Regioni hanno alle proprie dipendenze una quota spesso rilevante di personale a tempo determinato addetto nel settore.

Attualmente sono stati avviati incontri dell'UNCEM con le parti sindacali per la definizione del protocollo aggiuntivo al contratto, con il quale lo stesso viene formalmente sottoscritto dall'Unione al fine di favorire il recepimento da parte delle Comunità montane.

Interverremo ancora sull'argomento nei prossimi numeri.

Inaugurati due impianti turistici della Comunità montana Val Sangro

Alla presenza del neo-ministro della Difesa on. Remo Gaspari, sono stati inaugurati il 18 aprile u.s. due impianti turistico-ricettivi realizzati dalla Comunità montana Val Sangro sulle rive del lago di Bomba (Chieti).

La cerimonia dell'inaugurazione ha visto la presenza e la partecipazione di una folla di cittadini provenienti dai Comuni della Comunità montana, di amministratori di tutti i Comuni interessati, di autorità politiche e religiose provinciali e regionali, parlamentari nazionali ed europei.

Per l'UNCEM ha partecipato il Segretario Generale Dott. Maggi. Nel suo discorso di apertura il Presidente della Comunità montana Val Sangro, Mauro Fioriti, ha voluto rimarcare che la realizzazione è stata possibile per la concordia di intenti e di volontà di tutti i Comuni della Comunità montana. Ha altresì sottolineato come l'opera che stava per essere inaugurata, poteva, dopotutto, essere considerata come il giusto risarcimento di quanto sottratto alla Comunità locale in termini di reddito con la costruzione del lago. Vi è anche — ha affermato a conclusione del suo intervento — la fondata speranza che con la realizzazione e l'entrata in funzione di tali impianti si possa avviare concretamente il rilancio, nel campo turistico, di una zona impoverita e dissanguata dall'emorragia dell'emigrazione provocata proprio dalla costruzione del lago.

Parole di augurio e di fondata speranza sono state espresse anche dall'ing. Ugo Vizioli di Colle di Mezzo nel cui territorio è ubicato uno dei due impianti.

Si tratta infatti di due camping, uno ai piedi dell'abitato di Bomba (denominati l'uno del lago di Bomba e l'altro di Colledimezzo), situati a qualche chilometro di distanza, proprio sulla costa dell'incantevole bacino idrico. Il primo si estende su di una zona collinare di due ettari e mezzo; può ospitare 200 roulottes e 200 tende ed è dotato di bar-ristorante, ostello della gioventù, servizi igienici, accettazione e uffici. Il secondo, quello di Colledimezzo, occupa tre ettari quasi tutti pianeggianti, proprio ai bordi del lago; ha una capacità ricettiva di 250 roulottes; è dotato di una piscina olimpica e di due fabbricati per i servizi ed il bar ristorante; ha una piccola rada in cui è possibile tenere all'ormeggio canoe e imbarcazioni.

Per iniziativa dell'Associazione nazionale campeggiatori, la Ferrovia Sangritana ha organizzato un treno speciale con nove vagoni, che dalla stazione centrale di Pescara ha trasportato a Bomba circa 600 campeggiatori partecipanti al raduno nazionale della categoria.

In fase di revisione le norme sui reati amministrativi

Nel febbraio scorso la Commissione Giustizia della Camera ha approvato in sede legislativa il disegno di legge di iniziativa governativa recante « *Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* ».

L'ulteriore corso del provedimento è tuttora bloccato in Senato (atto n. 2226) causa il perdurare della crisi di Governo, che non ne consente l'esame presso la Commissione Giustizia ove è stato assegnato in sede referente.

Il testo licenziato dalla Camera contiene rilevanti novità in materia di reati amministrativi, di cui potranno beneficiare — se definitivamente approvato — in particolare sindaci e assessori comunali, sinora i più esposti nell'espletamento delle loro funzioni.

In attesa di tornare sull'argomento non appena sarà accolto l'articolato finale, sottolineiamo alcuni punti particolarmente significativi.

Sono stati unificati i reati di malversazione e peculato; è stato escluso il delitto di peculato per distrazione; sono state meglio definite le figure di corruzione e concussione, in modo da ridurre al minimo il concorso nel reato di corruzione del cittadino che subisce la soggezione del pubblico amministratore (e in modo da rendere quindi più agevole per il privato il riferire all'autorità giudiziaria i fatti illeciti); è stato abolito l'interesse privato in atti d'ufficio, assorbendolo nel più generale delitto di abuso d'ufficio, comprensivo di ogni illegittimità compiuta a fine di ingiusto profitto o danno a privati.

M.B.

Mentre questo numero è in stampa, apprendiamo che il Governo, nel ripartire i fondi agli Enti locali per far fronte agli oneri contrattuali per il personale, ha assegnato alle Comunità montane ulteriori 3 miliardi e 900 milioni che vanno ad incrementare il fondo ordinario delle stesse per il 1987

Elezioni

Mentre ci si avvia alla consultazione elettorale qualche considerazione può essere opportuna nello spirito politicamente unitario che caratterizza l'UNCEM. Le forze politiche duramente impegnate in una campagna elettorale senza dubbio difficile sembrano in qualche misura privilegiare i grandi temi politici rispetto alle prospettive programmatiche.

Probabilmente giustifica questa scelta il susseguirsi degli avvenimenti che ci hanno condotto alla consultazione politica anticipata, anomali rispetto all'ordinato svolgersi di una legislatura nella quale le Autonomie Locali avevano indubbiamente riposto considerevoli speranze.

Diventa quasi fastidioso, a questo riguardo, ricordare che con la conclusione anticipata della legislatura, con il decadere di tutta una serie di provvedimenti legislativi che non hanno completato il loro iter almeno presso un ramo del Parlamento, decade anche la proposta di legge di riforma dell'ordinamento locale.

Si è chiusa la terza legislatura che ha visto il Senato inutilmente cimentarsi su questo tema; parlarne o scriverne è diventato ormai una banalità, ma una banalità necessaria perché le incertezze permangono, ed i problemi istituzionali si aggravano.

Ora, con il nuovo Parlamento, sarà necessario ricominciare da capo.

C'è da augurarsi che si ricominci veramente con una volontà nuova, con un maggiore coinvolgimento delle Autonomie Locali così direttamente interessate alla riforma.

Ma vi è un altro auspicio che è per noi molto importante. In questi giorni di presentazione delle liste elettorali abbiamo sentito affermare da varie forze politiche che le liste sono state ovunque arricchite da amministratori locali che tentano l'avventura parlamentare.

Noi auguriamo a questi candidati ampio successo; la presenza sempre più cospicua, in Parlamento, di rappresentanti con esperienza diretta dell'Amministrazione locale abbiamo constatato essere garanzia di una possibilità di dialogo costruttivo.

Un dialogo che ci ha consentito in questi anni di portare nel Parlamento le istanze degli Enti Locali della montagna e della gente della montagna e di trovare, accanto a fasce di indifferenza, interlocutori attenti, impegnati e sensibili cui l'UNCEM desidera esprimere particolare gratitudine con l'augurio più cordiale di una rinnovata fiducia degli elettori che consenta la ripresa di un proficuo lavoro nell'interesse della montagna.

Un particolare caloroso augurio di successo elettorale rivolgiamo a tutti i componenti degli organi dell'UNCEM: Giunta, Consiglio Nazionale, Delegazioni Regionali ed Amministratori di Comuni montani, Comunità montane e province che riproporranno o proporranno per la prima volta la loro candidatura parlamentare all'attenzione degli elettori.

Il loro successo sarà un po' anche il successo dell'UNCEM e della montagna che conserverà ed acquisirà nuovi amici tra i rappresentanti parlamentari.

Ai nostri lettori nessuna indicazione se non quella — che ci auguriamo ci sia consentita — di non rinunciare al voto, alla manifestazione più vera della democrazia, nell'esprimere il quale ognuno di noi diventa effettivamente partecipe dell'avvenire del Paese.

☐ Una particolare attenzione, degna di essere citata e divulgata, è stata prestata dalla Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, nei confronti delle popolazioni di montagna.

Con uno speciale provvedimento la Cassa di Risparmio ha deciso di applicare una riduzione del tasso di interesse per operazioni di credito fino a 50 milioni inerenti attività economiche nei comuni di montagna della Provincia dell'Aquila con un indice di spopolamento superiore al 5%. Il tasso praticato agli operatori economici di dette zone è quello che viene applicato alla migliore clientela *(prime rate)*.

Una lodevole iniziativa che va nella direzione di incoraggiare la permanenza in montagna di cittadini che altrimenti, in assenza di opportune decisioni sia statali che locali, sarebbero tentati di andar via, con conseguente, grave rischio per la tutela e la salvaguardia di un territorio di grande rilevanza per l'equilibrio economico, sociale ed anche ecologico.

☐ Nel corso di incontri tenuti a Perugia il 25/26/27 aprile il vicepresidente Bernardo Velletri ha incontrato alcuni membri della Delegazione regionale, il Presidente della Giunta Regionale Germano Marri ed esponenti di partiti a livello locale. Temi di fondo la ridefinizione del territorio montano della Regione, le competenze da affidare alle Comunità montane e le scelte di indirizzo per le aree interne. Tali temi saranno oggetto di un disegno di legge regionale sul quale l'UNCEM sarà chiamata ad esprimere pareri e formulare proposte.

☐ Il giorno 4 maggio in Fabriano si è svolta una importante riunione del Consiglio direttivo della Delegazione regionale delle Marche per discutere un nutrito ordine del giorno, sotto la presidenza dell'on. Nicola Rinaldi.

Alla riunione è intervenuto il Segretario generale Dott. Maggi.

Al di là degli argomenti singoli trattati nel corso della riunione e delle informazioni fornite dal Dott. Maggi in ordine alla riproposizione del Decreto legge sulla finanza locale che accoglie tutte le richieste dell'UNCEM e di cui si dà ampia informazione su questo stesso numero della rivista, l'incontro ha avuto il grandissimo merito di aver focalizzato, analizzato e proposto una nuova metodologia di lavoro della Delegazione regionale.

In particolare è emersa la necessità di:
— rivitalizzare l'azione dell'UNCEM regionale attraverso la costituzione di un gruppo misto tecnico-politico con il compito di seguire tutto l'iter formativo delle leggi regionali, valutarne l'incidenza sul territorio montano e conseguentemente fornire proposte da sottoporre prima al vaglio politico della delegazione regionale e quindi per competenza alla Regione perché ne tenga il dovuto conto;
— rivitalizzare il rapporto UNCEM-Regione mantenendo, anche con l'ausilio dell'attività del gruppo di cui sopra, rapporti sempre più stretti e frequenti sia con gli organi tecnici e burocratici della Regione e con gli organi politici (Presidente ed Assessori);
— recuperare il rapporto Comunità montana-Comuni montani con un'opera costante di informazione e di documentazione dalla quale si rilevi e si porti a conoscenza quali siano le opportunità della Comunità montana di incidere favorevolmente ed efficacemente sul territorio dei singoli Comuni che ne fanno parte. Al riguardo, le possibilità offerte dalla riproposizione del decreto-legge sulla finanza locale alla Comunità montana sono tali da essere meritevoli di attento esame ed informazione anche da parte dei Comuni montani. L'accensione di mutui per investimenti è infatti un fatto assolutamente rilevante ai fini dello sviluppo delle zone montane e quindi dei territori di appartenenza ai Comuni della Comunità montana;
— cogliere l'occasione del convegno che si intende organizzare ad Urbania sul ruolo e funzioni delle Comunità montane anche alla luce dell'esperienza regionale delle Marche, per rilanciare l'immagine della Comunità montana sia nei confronti della Regione, peraltro non troppo attenta in questo ultimo periodo ai problemi della montagna, sia nei confronti dei Comuni che di essa fanno parte.

Al termine della riunione è stato votato un ordine del giorno con il quale si chiede alla Regione Marche che nella costituzione delle APT (Aziende Provinciali per il Turismo) almeno quattro sulle dodici previste vengano riservate ai territori montani e cioè una per provincia. Esiste, infatti, il timore che le scelte cadano tutte su centri litoranei e costieri con grave pregiudizio per le zone interne.

☐ Preceduta da una riunione tecnica alla quale sono intervenuti i segretari delle Comunità montane ed il Segretario generale dell'UNCEM, dottor Maggi, si è svolta a Genova il 28 aprile scorso, un'animata riunione della Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, allargata ai membri della Giunta esecutiva.

All'ordine del giorno temi di notevole rilievo quali:
— una nuova ripartizione dei finanziamenti regionali destinati al funzionamento degli uffici delle Comunità montane,
— i piani di sviluppo economico-sociali delle Comunità montane, alla luce delle indicazioni regionali,
— i trasferimenti finanziari regionali a seguito dell'attribuzione di deleghe di funzioni da parte della Regione.

Il dott. Maggi ha relazionato sul decreto legge sulla finanza locale in corso di conversione da parte del Parlamento con il rischio oggettivo di una sua decadenza.

Il dibattito vivace che è seguito all'introduzione del Presidente Casassa ha evidenziato le difficoltà operative delle Comunità montane liguri per effetto concomitante dei seguenti elementi:
— la carenza del finanziamento statale per effetto della sottostima del fondo ordinario delle Comunità montane, per il quale si attende una congrua rivalutazione ed adeguamento con la prossima legge finanziaria 1988;
— una carenza di finanziamento regionale che accompagni l'attribuzione di funzioni alle Comunità montane;
— il mancato introito di interessi per effetto della tesoreria unica.

Di qui la necessità di utilizzare gran parte dei fondi della 1102/71 per esigenze di funzionamento e non per investimenti.

Al termine della riunione è stato deciso di dare incarico ad un gruppo misto di due Presidenti e due Segretari di Comunità montane, di rilevare in base a parametri oggettivi le spese che ogni Comunità montana affronta per le funzioni delegate o comunque svolte per conto di altri Enti, per poter, poi, formulare una proposta per un corretto sistema di finanziamento regionale che regolarizzi la situazione oggi troppo sperequata anche fra le singole Comunità montane.

La nuova sede dell'UNCEM

Da tempo ci si poneva il problema di dare una rinnovata sede dignitosa alla struttura rappresentativa dei Comuni montani e delle Comunità montane a Roma.

Scartata l'ipotesi di un'acquisizione di locali in pieno centro (causa la scarsa disponibilità di idonei locali ed i relativi prezzi), la Giunta prima ed il Consiglio Nazionale dopo hanno optato per l'acquisto nei pressi della Stazione Termini, zona già conosciuta dagli amministratori dell'UNCEM e che, se non è del tutto prossima alla sede del Parlamento, è comunque ben collegata all'intera città.

In un palazzo di fine '800 — in Via Palestro 30 — è stato acquistato un appartamento che al momento risolve le necessità dell'associazione: in esso sono ricavati gli uffici per il Presidente, per il Segretario Generale ed altri quattro per l'ufficio stampa, quello amministrativo, l'ufficio studi e documentazione, per un totale di sette posti lavoro. Al piano rialzato, in locali separati da quelli precedenti, sono stati ricavati locali di riunione per la Giunta, un ufficio di servizio ed una attesa. Due altri locali sono adibiti ad archivio.

La sede risulta dignitosa ed accogliente, secondo lo spirito « montanaro » e, per ora, sufficiente a coprire le necessità di lavoro.

Nelle foto: a destra il Palazzo di Via Palestro 30 a Roma, sede dell'UNCEM; a sinistra la sala riunioni al piano rialzato (Master Photo, Roma)



Massiccia adesione delle Comunità montane alla campagna per una maggior diffusione della nostra rivista

Sottoscritti oltre 600 abbonamenti

Accogliendo l'invito dell'UNCEM, una cinquantina di Comunità montane hanno sottoscritto abbonamenti aggiuntivi (oltre cioè alla copia che loro spetta di diritto in qualità di Enti associati) al *« Montanaro d'Italia »*. Alcune hanno abbonato alla rivista i loro membri di Giunta, altre i Consiglieri, altre ancora i loro singoli uffici o particolari realtà esistenti nella zona.

Interessante l'idea della Comunità delle Valli di Lanzo che, sinora unica in Italia, ha abbonato al *« Montanaro »* le 8 scuole medie esistenti nel suo territorio.

L'invito che l'UNCEM aveva rivolto alle Comunità montane tendeva a garantire una maggiore e migliore informazione agli amministratori e agli operatori montani; la risposta delle Comunità costituisce anche un concreto sostegno all'attività che l'UNCEM svolge e sarà indubbiamente anche di sprone per ulteriormente migliorare la redazione e l'impostazione della rivista.

Ringraziandole per la sensibilità dimostrata, pubblichiamo l'elenco delle Comunità che hanno a tutt'oggi aderito all'iniziativa, indicando per ciascuna il numero di copie sottoscritte:

		copie
PIEMONTE		
C.M. VALLI MONREGALESI - *Vicoforte*	CN	3
C.M. CUSIO MOTTARONE - *Omegna*	NO	12
C.M. VAL STRONA - *Val Strona*	NO	5
C.M. VALLI DI LANZO - *Procaria di Ceres*	TO	8
C.M. ALTA VALLE CERVO - *Campiglia Cervo*	VC	11
C.M. BASSA VALLE CERVO - *Tollegno*	VC	6
C.M. BASSA VALLE ELVO - *Occhieppo Inferiore*	VC	7
VALLE D'AOSTA		
C.M. MARMORE - *Chatillon*	AO	7
LOMBARDIA		
C.M. VAL BREMBANA n. 13 - *Piazza Brembana*	BG	3
C.M. SERIANA SUPERIORE - *Clusone*	BG	2
C.M. VAL CAMONICA - *Breno*	BS	4
C.M. VALLI DEL LUINESE - *Luino*	VA	34
LIGURIA		
—		
VENETO		
C.M. BELLUNESE - *Belluno*	BL	5
C.M. PREALPI TREVIGIANE - *Vittorio Veneto*	TV	22
C.M. LEOGRA TIMONCHIO - *Schio*	VI	15
TRENTINO		
COMPRENSORIO VAL DI NON - *Cles*	TN	2
COMPRENSORIO VALLE DI FIEMME - *Cavalese*	TN	3
COMPRENSORIO VALLE DI SOLE - *Malè*	TN	3
FRIULI VENEZIA GIULIA		
C.M. VALLE ARZINO - *Meduno*	PN	9
C.M. CANAL DEL FERRO VAL CANALE - *Pontebba*	UD	7
C.M. GEMONESE - *Gemona del Friuli*	UD	2
EMILIA ROMAGNA		
C.M. APPENNINO CESENATE - *S. Piero in Bagno*	FO	11
C.M. APPENNINO BOLOGNESE n. 2 - *Pianoro*	BO	6
TOSCANA		
C.M. MONTE AMIATA - *Arcidosso*	GR	5
C.M. DELLE APUANE - *Massa*	MS	10
C.M. DELLA LUNIGIANA - *Fivizzano*	MS	10
UMBRIA		
C.M. ALTO CHIASCIO - *Gubbio*	PG	15
C.M. ALTO TEVERE UMBRO - *Città di Castello*	PG	3
C.M. MARTANI E SERANO - *Spoleto*	PG	2
MARCHE		
C.M. ALTA VALLE DELL'ESINO - *Fabriano*	AN	5
C.M. DEI SIBILLINI - *Comunanza*	AP	11
C.M. SAN VICINO - *Cingoli*	MC	5
C.M. FIASTRA, FIASTRONE, ZONA L, - *S. Ginesio*	MC	3
LAZIO		
C.M. MONTI LEPINI - *Priverno*	LT	18
C.M. DEL TURANO - *Castel di Tora*	RI	48
C.M. SABINI TIBURTINI ecc. - *Tivoli*	RM	15
ABRUZZI		
C.M. MARSICA 1 - *Avezzano*	AQ	35
MOLISE		
C.M. ALTO MOLISE - *Agnone*	IS	39
CAMPANIA		
C.M. DELL'UFITA - *Ariano Irpino*	AV	2
PUGLIA		
C.M. MURGIA NORDOCCIDENTALE - *Corato*	BA	11
C.M. MURGIA SUDORIENTALE - *Gioia del Colle*	BA	3
C.M. DEL GARGANO - *Monte Sant'Angelo*	FG	39
C.M. SUB APPENNINO DAUNO MERID. - *Bovino*	FG	10
BASILICATA		
C.M. MARMO PLATANO - *Muro Lucano*	PZ	8
C.M. DEL MELANDRO - *Savoia di Lucania*	PZ	4
CALABRIA		
C.M. ALTO JONIO - *Trebisacce*	CS	3
C.M. TIRIOLO REVENTINO MANCUSO - *Soveria M.*	CZ	9
SICILIA		
—		
SARDEGNA		
C.M. MARGHINE PLANARGIA - *Macomer*	NU	9
C.M. ALTA MARMILIA - *Ales*	OR	9
C.M. MONTE ACUTO - *Ozieri*	SS	36

A queste sono da aggiungere una trentina di altre Comunità montane che hanno sottoscritto l'abbonamento ad una copia oltre a quella normalmente ricevuta.

Adriano Ciaffi Sottosegretario agli Interni



L'On. Adriano Ciaffi quale Sottosegretario all'Interno ha svolto la delega affidatagli dal Ministro Scalfaro per gli Enti Locali. Ha seguito in questi ultimi 4 anni di governo le vicende della legge di riforma delle autonomie locali e, soprattutto, l'evolversi della finanza locale avente per obiettivo una vera perequazione tra gli enti destinatari.

L'UNCEM ha avuto l'impressione, e con l'UNCEM tutti gli amministratori della montagna, che il legislatore nazionale, in questo ultimo periodo, abbia avuto un comportamento ondivago per non dire contraddittorio. Da una parte ha portato avanti una politica, per fortuna senza esito, sul piano istituzionale, di depotenziamento del ruolo delle Comunità montane rispetto alla legge istitutiva 1102/71; dall'altra, sul piano finanziario, con l'ultimo decreto legge, ne ha riconosciuto e potenziato il ruolo attraverso l'introduzione di vari ed importanti istituti.

D. Partiamo da qui: On. Ciaffi ritiene che oggi la distribuzione finanziaria dei fondi statali avvenga secondo criteri di giustizia ed equità fra i Comuni italiani?

R. Dallo scorso anno siamo entrati in una nuova, più matura fase di riequilibrio nei trasferimenti finanziari di risorse statali agli enti locali.

Nell' '81-82 si concluse la prima fase, lunga e travagliata, della finanza locale: la sanatoria a *« piè di lista »* dei disavanzi dei Comuni e delle Province d'Italia.

Dall' '83 all' '85 si è sviluppata la seconda fase della finanza locale con la legge triennale n. 131: si è garantito ogni anno il trasferimento erariale dell'anno precedente, pari alla spesa storica consolidata, con i soli incrementi inflattivi. Il fondo perequativo, di modesta entità, ha avviato il riequilibrio della spesa pro capite dei Comuni e delle Province, dando più risorse ai Comuni con bassa spesa pro-capite (in genere Comuni a basso reddito e aree del sud) e meno ai Comuni con alta spesa pro capite (per alti trasferimenti statali e/o per alte entrate proprie).

Con l' '86, sia pure attraverso i deprecabili decreti annuali, inizia la terza fase: la perequazione è divenuta più incisiva (aumento del fondo perequativo oltre i 1.500 miliardi, sul totale dei circa 20.000 miliardi di trasferimenti) e più raffinata e giusta (gran parte del fondo perequativo viene ripartito non in base alla sola popolazione ma anche in base al costo effettivo dei servizi normalmente erogati).

Si va quindi decisamente verso un riassorbimento delle sperequazioni ereditate dalle necessarie ma ingiuste sanatorie della prima fase (in sostanza si incide sullo zoccolo della spesa storica consolidata).

Si va verso un riequilibrio non più e non tanto della spesa pro capite di ogni Comune, quanto degli stessi trasferimenti pro capite assegnati, affinché, a parità di condizioni socio-economiche, ogni Comune abbia lo stesso contributo dallo Stato per le sue spese correnti.

Per la prima volta nell' '86 e nell' '87 è stato programmato anche il concorso finanziario dello Stato nel costo dei mutui per investimenti degli Enti Locali, garantendo a ciascun Comune e Provincia una quota di oltre 14.000 lire pro capite (da molitplicare in base alla popolazione) quale contributo dello Stato.

Ai piccoli Comuni, per lo più montani, è garantito un *« plafond »* minimo aggiuntivo nonché altri 100 milioni di mutuo a totale carico dello stato per opere igieniche ed acquedottistiche.

D. Il Governo al quale lei ha partecipato ha adottato criteri innovativi per quanto riguarda i meccanismi di riparto, riconoscendo anche alle Comunità montane un loro ruolo: vuole approfondire le motivazioni che hanno portato

a questo risultato e le difficoltà incontrate?

R. In effetti quest'anno sono riuscito a far accettare, sostanzialmente senza contrasti, due punti-obiettivo importantissimi per i Comuni e le Comunità montane:

1) l'incremento dei trasferimenti finanziari a favore dei Comuni montani o parzialmente montani in proporzione al maggior costo che debbono normalmente sostenere per l'erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di coefficienti di incremento che oscillano dal 6,5 per cento al 12,5 per cento, desunti da un'elaborata e scientifica ricerca realizzata qui al Ministero dell'Interno.
2) La costituzione di un fondo per lo sviluppo degli investimenti delle Comunità montane, le quali sono autorizzate a contrarre mutui per acquisti fondiari, per rimboschimenti e per la realizzazione dei compiti istituzionali in genere.
   Tale fondo, dotato di 20 miliardi, metterà in moto investimenti per circa 200 miliardi annui.

Ogni Comunità montana avrà un contributo dello Stato di circa 2.000 lire per abitante sull'onere dei mutui contratti, sotto forma di copertura quasi totale del rimborso capitale ed interessi (7,7 per cento sul 9 per cento pagato alla Cassa Depositi e Prestiti) dei mutui.

Debbo anche sottolineare che il decreto sulla finanza locale del governo Fanfani, recependo le indicazioni approvate dal Senato, prevede anche la possibilità per le Comunità montane di adeguare la propria effettiva dotazione organiza di personale, nonché maggiori trasferimenti finanziari in proporzione ai maggiori oneri conseguenti al nuovo contratto dei dipendenti.

D. Anche in questa legislatura il Parlamento non è risucito a varare la riforma delle autonomie locali. Il testo approvato dalla competente Commissione del Senato, anche alla luce delle modifiche proposte dal comitato ristretto che ne ha curato la rielaborazione, non soddisfa le esigenze e le attese dell'UNCEM. Non crede che il Governo e il Parlamento che uscirà dalle urne dovrà tenerne il giusto conto?

R. Speriamo che nel nuovo Parlamento le forze di sinistra, specie comuniste, si dimostrino più convinte del ruolo delle Comunità montane.

La definizione ed il ruolo delle Comunità montane, nel testo del nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato dalla Commissione del Senato, è il risultato di un compromesso.

D. Se bisogno c'è di riforma delle autonomie locali è anche perché si debbono dare risposte urgenti e moderne a due problemi fondamentali di organizzazione e gestione dei servizi sul territorio, e cioè quello delle aree metropolitane e quello dei piccoli Comuni. Quale è la sua opinione sulla possibilità che la Comunità montana svolga il ruolo di Comune di montagna?

Lei crede che essa venga considerata come una risposta moderna ed appropriata ai problemi dei piccoli Comuni?

R. Nel recupero del disegno costituzionale che articola la Repubblica in Comuni, Province e Regioni, le Comunità montane debbono sempre più assumere il ruolo di Comune montano rafforzato, sintesi dell'attuale disperso pulviscolo comunale.

Su tale strada, da una parte occorre accettare un restringimento delle zone montane alla vera montanità, escludendo città e territori che tale caratteristica non hanno, dall'altra occorrerà prevedere forme elettive di primo grado degli organi della Comnunità montana così ridisegnata. Si otterrebbe una maggiore omogeneità e concentrazione degli interventi oltre ad un maggior potere rappresentativo delle Comunità montane stesse.

Il processo di unificazione dei piccoli Comuni montani nella Comunità montana è delineato, nel testo di riforma delle autonomie locali, e va ulteriormente approfondito garantendo ad un tempo l'autonomia della municipalità originaria ma anche la sua effettiva capacità di realizzarsi nella Comunità montana.

Non scomparire nell'orgogliosa solitudine ma rafforzarsi e crescere nella necessaria integrazione.

D. La sua esperienza maturata come Presidente della Giunta Regionale delle Marche come la orienta in un giudizio sull'attività delle Comunità montane?

R. L'esperienza marchigiana che ho vissuto mi conforta nella battaglia che sto portando avanti a favore della gente dei monti. Sono dodici Comunità montane che coincidono o sono comprese in dodici Unità sanitarie.

Hanno arrestato l'esodo ed ora sono alla ricerca di una collaborazione perduta con l'ente Regione.

Sarebbe necessario ricostituire il Comitato d'Intesa Regione-UPI-ANCI-UNCEM che ben funzionò negli anni passati.

Il chiarimento verrà perché la forza della montagna e delle sue comunità è destinato a crescere e non a diminuire.

Finanza locale: terzo decreto-legge per l'87

Massimo Bella

Il 30 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo dell'ultimo decreto-legge per la finanza locale 1987, il n. 167 del 2/5/1987 (G.U. n. 100 del 2/5/87), che sostituisce il D.L. n. 55/87, inopinatamente decaduto per mancata conversione nei 60 giorni costituzionali previsti.

Il Senato aveva lavorato intensamente per raccogliere il più vasto consenso delle parti politiche sul contenuto del decreto n. 55 citato. Significativi emendamenti erano stati apportati, tra i quali l'estensione dell'efficacia temporale del provvedimento, divenuto a valenza triennale. Purtroppo la Camera non ha fatto in tempo a licenziarne il testo, causa le difficoltà create dal perdurare e dall'inasprirsi della crisi governativa, che hanno prodotto l'assottigliamento dei tempi utili alla discussione. Pertanto gli emendamenti approvati in sede di Commissione Finanza e Tesoro della Camera nella seduta del 28 aprile, determinando la necessità di procedere ad una terza lettura in Senato, hanno definitivamente compromesso la residua possibilità di convertire l'articolato entro il primo maggio.

Fortunatamente le rilevanti preoccupazioni che hanno immediatamente animato l'Unione circa il contenuto normativo per le Comunità montane dell'emanando provvedimento sostitutivo del D.L. n. 55/87, sono state fugate dalla lettura del nuovo testo, che conferma sostanzialmente - eccetto che per l'efficacia pluriennale come è giusto che sia trattandosi di un provvedimento d'urgenza - le misure precedentemente introdotte.

Abbiamo ampiamente riferito del soddisfacente consenso che avevano trovato le richieste dell'UNCEM in sede di discussione parlamentare sul decreto n. 55, formalizzate con l'introduzione di importanti norme innovative: regime di accesso delle Comunità montane ai mutui della Cassa depositi e prestiti; sostanzioso incremento del fondo ordinario per le Comunità montane e di quello perequativo a favore dei Comuni montani; istituzione del fondo per gli investimenti delle Comunità montane; definitivo chiarimento in tema di contributi assicurativi e previdenziali; possibilità di incremento delle piante organiche delle Comunità montane; chiarificazione sui diritti di segreteria; ecc.

Fermo restando tutto ciò nel nuovo decreto, è bene ricordare che tali norme, essendo ora previste per decreto-legge, hanno cogenza giuridica immediata. È pertanto possibile e legittima l'adozione di ogni atto amministrativo ad esse riferito.

Come illustrato in un altro articolo su questo numero della Rivista a proposito del D.L. 29/4/1987, n. 163, nel decreto in esame (art. 3, secondo e terzo comma) è stata inserita a favore di Comuni, Province e Comunità montane una maggiorazione del fondo ordinario pari a 623 miliardi per il 1987, che andranno a coprire i maggiori oneri derivanti per gli Enti locali dall'applicazione dell'Accordo 1985-87 per il personale.

Apposito decreto verrà emanato dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Tesoro e sentite ANCI, UPI e UNCEM al fine della ripartizione dell'importo menzionato. La quota spettante alle Comunità montane sarà ad esse assegnata in funzione della popolazione montana residente al 31/12/1985.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale del decreto-legge n. 167/87 (sono evidenziate in grassetto le parti specificamente riguardanti le Comunità montane e i Comuni montani) con l'impegno a riferire puntualmente in futuro sugli sviluppi del dibattito parlamentare in materia, con l'auspicio, peraltro, che la delicata fase politica che attraversa il Paese possa comporsi celermente dopo il voto di giugno e il rinnovo delle Camere.

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1987, n. 167

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata alla riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto:

Titolo I
Bilanci, trasferimenti e mutui

Art. 1
Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1987, **il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle Comunità montane è fissato al 31 maggio 1987.** Di conseguenza restano modificati gli altri termini per gli adempi-

CERTIFICAZIONE DI BILANCIO 1987
Emanati i decreti

Il Supplemento Ordinario alla G.U. n. 93 del 22 aprile scorso ha pubblicato i decreti del Ministero dell'Interno unitamente ai modelli per la certificazione di bilancio degli Enti locali relativa al conto consuntivo e al bilancio preventivo 1987.

Con riguardo alle Comunità montane, l'adempimento deriva dal disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 2/3/1987, n. 55 sulla finanza locale (decaduto e sostituito dal D.L. n. 167 del 2/5/87), che stabilisce per l'anno in corso la presentazione entro il 30 giugno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, al fine di ottenere entro il 31 luglio l'erogazione della parte residua del fondo ordinario trasferito dallo Stato.

Tali modelli sono stati elaborati, come prescrive la citata norma, acquisendo anche il parere dell'UNCEM.

menti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: « con il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2
Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3
Finanziamento degli enti locali e delle Comunità montane

1. Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle Comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*. Il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

***d)* fondo ordinario per il finanziamento delle Comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi;**

***e)* fondo per lo sviluppo degli investimenti delle Comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.**

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le Comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2 è effettuata, tra i comuni, le province, e le Comunità montane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

Art. 4
Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in due rate entro il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti — sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite dal decreto del Ministro dell'inteno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione è trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5
Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultino al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle provin-

ce, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. **Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge.** A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento e dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazini, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a)*, punti 1) e 2);

c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota è consolidata nella misura corriposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*, ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuio:

a) alle province, con i criteri di cui al comma 1, lettera *a)*, dal punto 1) al punto 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) ai comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 1).

Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

b) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferire a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987, in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettera *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986 e 1987, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 , e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il

COMUNITÀ MONTANE: Relazione previsionale di bilancio

Per iniziativa della Delegazione regionale dell'UNCEM della Basilicata, con sede a Potenza, è stato preparato e dato alla stampa uno schema di « Relazione previsionale e programmatica » *da allegare al bilancio di previsione per ogni esercizio finanziario delle Comunità montane.*

Trattasi di tredici pagine di uno studio commissionato dalla Delegazione al rag. Francesco Giocoli, già segretario del Comune di Sant'Arcangelo e della Comunità montana del Medio Agri Sauro ora in pensione, autore di pubblicazioni in materia di bilanci e contabilità delle Comunità montane.

solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7
Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle Comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna Comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

2. L'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le Comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle Comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla Comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella *D* della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni ».

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle Comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle Comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

Art. 8
Investimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle Comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle Comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle Comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle Comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le Comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle Comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle Comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di lire 1981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazoni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'en-

te, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le Comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

Art. 9
Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quando previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente: « (3) L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo delle variazioni di spesa delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi ».

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purché l'acquisto sia contestuale alla costruzione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre in forza di deroga espressa al pricipio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 10
Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.
La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi è prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)* e *d)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni » sono aggiunte le seguenti: « ai loro consorzi ed aziende ».

11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzato l'accantonamento « Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi ».

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 11
Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 12
Servizi pubblici a domanda invididuale

1. Il costo coplessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo, spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1988 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restitizuine della quota.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Titolo II
DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 13
Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 14
Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di L. 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a L. 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

« soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci ».

Art. 15
Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal primo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiamo già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 maggio 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 maggio 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 maggio 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già deliberate per l'anno 1987.

1. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 maggio 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

Art. 16

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 31 maggio 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 maggio 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. La omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 maggio 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggioranzione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e riscossi in due rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservazione, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 17

Tasse sulle concezioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

Imposta comunale sulla pubblicità

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni	fino a 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino a 1 anno
Classe I.................	L. 3.500	8.600	12.200	18.300
Classe II................	L. 3.100	7.400	11.600	17.100
Classe III...............	L. 2.500	6.100	11.000	15.900
Classe IV................	L. 2.200	4.800	8.600	13.500
Classe V.................	L. 1.900	4.500	8.000	12.200
Classe VI................	L. 1.700	4.100	6.100	9.800
Classe VII...............	L. 1.500	3.700	5.500	8.600

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione" ».

3. Il comma 4-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari in applicazione del sostituito comma 4-*bis* e del soppresso comma 4-*quater*, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

« La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 × 100 o frazione:

Classe dei comuni	Tariffa giorni 5	Tariffa per ogni giorno successivo
I..................	750	80
II.................	700	75
III................	650	70
IV.................	600	65
V..................	600	60
VI.................	600	55
VII................	600	50

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblici-

tà e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.

Art. 19
Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 31 maggio 1987, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota di fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

Art. 20
Diritto di macellazione dei bovini

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovini.

2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 21
Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennario 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Art. 22
Contributi e prestazioni previdenziali

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con l'apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati, nonché copia delle distinte relative all'anno precedente.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1987 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Art 23
Contributi previdenziali

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalla Comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299,

e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui cartteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si prevvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24
Commissioni di ricerca per la finanza locale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 6, comma trentatreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

Art. 25
Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato in livelli funzionali. La relativa dotazione organica e le declaratorie di livelli e modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione sentita la commissione di vigilanza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura ».

2. Sono fatte salve le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in materia di personale adottate sino alla data del 30 aprile 1987.

Art. 26
Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

1. È autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

Art. 27
Contributi associativi

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è così sostituito:

« I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICC, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali ».

Art. 28
Competenze della Corte dei Conti - sezione enti locali

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: « In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite è superiore alla media » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo ».

Art. 29
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dell'applicazione del presente decreto, con eclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23 valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987 e lire 1.120.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese Comunità montane) » ;

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali »;

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributi in favore delle Comunità montane ».

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Incentivi per lo sviluppo economico dell'Arco Alpino »;

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per ef-

fetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30
Sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e 2 marzo 1987, n. 55.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987.

Comuni e Comunità montane

inviate alla Redazione del « Montanaro » informazioni e articoli sulla vostra attività.

Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

Il Governo assicura la copertura degli oneri contrattuali 1985-1987

A Comuni, Province e Comunità montane 623 miliardi in più.

Onorando gli impegni a suo tempo assunti dal Governo in ordine alla copertura finanziaria del contratto di comparto degli Enti locali 1985-87, l'attuale Esecutivo ha varato il 29 aprile scorso il D.L. n. 163 (G.U. 30/4/1987, n. 99), inerente « *Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comunale regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale* ».

Il provvedimento, di cui pubblichiamo di seguito il testo integrale, è di grande rilevanza al fine di assicurare agli Enti locali i necessari trasferimenti aggiuntivi - in particolare per Comuni, Province e Comunità montane si tratta di 323 miliardi per l'anno in corso e di 445 miliardi l'anno a datare dal 1988 - per far fronte ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'Accordo per il personale recentemente stipulato per il triennio 1985-87, ma i cui effetti economici si protrarranno sino al 30 giugno 1988.

Il decreto garantisce, inoltre, un incremento per Comuni, Province e Comunità montane di 300 miliardi l'anno del fondo ordinario a far tempo dal 1987, allo scopo di finanziare la maggiore spesa conseguente all'aumento dell'aliquota contributiva, a carico degli Enti locali, spettante all'INPS per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (art. 31, comma 17, legge finanziaria 28/2/1986, n. 41). Tale aliquota è stata corrisposta fino al 1986 in misura ridotta, con accollo da parte dello Stato della differenza.

Il più recente decreto-legge per la finanza locale, pubblicato in questo numero della Rivista, fa riferimento (art. 3) al contenuto del decreto in esame, richiamando al secondo comma la maggiorazione dei complessivi 623 miliardi per il 1987 a favore dei Comuni, Province, Comunità montane e al terzo comma la procedura per la ripartizione di detto importo, che avverrà con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Tesoro, previa consultazione di ANCI, UPI e UNCEM.

Lo stesso decreto n. 167 per la finanza locale, all'art. 7, terzo comma, anticipa il criterio per l'assegnazione alle Comunità montane della quota integrativa di fondo ordinario, che avverrà in proporzione alla popolazione montana residente al 31/12/1985.

Il decreto-legge n. 163/87, infine, prevede all'art. 3 la possibilità per il Ministro del Tesoro di autorizzare anticipazioni sul maturato economico spettante al personale degli Enti locali con la stipula dell'ultimo Accordo contrattuale di comparto.

M.B.

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1987, n. 163

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario locale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata alla riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri concessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni delle province e delle Comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle Comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali »;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Nuova disciplina della finanza regionale »;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto « Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediate utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto « Nuova disciplina della finanza regionale », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte della maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 3

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorché in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

Art. 3

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NUOVI DECRETI-LEGGE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Nonostante fossero stati ampiamente dibattuti in Parlamento, sia il decreto-legge 28/2/87, n. 54 recante norme sullo smaltimento dei rifiuti che il decreto-legge 25/2/87, n. 48 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, sono decaduti per la seconda volta per mancata conversione nei termini di legge.

Del primo abbiamo ripetutamente parlato con particolare riferimento all'inserimento anche delle Comunità montane tra gli Enti locali beneficiari dei mutui (per complessivi 900 miliardi) messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per l'adeguamento e la costruzione degli impianti di smaltimento. Tale norma è presente nel nuovo decreto, il terzo (D.L. 2/5/87, n. 168), ripresentato lo scorso 30 aprile dal Consiglio dei Ministri.

Il D.L. n. 48, del quale abbiamo riferito con specifico riguardo al minicondono previdenziale contenuto all'art. 4, è stato ripresentato il 28 aprile con il n. 156. Questo ha anticipato al 30 settembre il termine per la sanatoria accennata, precedentemente fissato (art. 3 del citato decreto n. 48/87) al 20 novembre dell'anno in corso.

Difesa del suolo

Il D.L. n. 72 bloccato alla Camera

Nel marzo scorso è stato emanato il decreto-legge n. 72, datato 9/3/1987, recante interventi urgenti per la difesa del suolo.

Si tratta di un provvedimento volto a garantire una serie di interventi sul territorio di immediata necessità, in attesa della normativa organica sulla difesa del suolo, mettendo a disposizione complessivamente 2.820 miliardi per il triennio 1987-89.

Ricordiamo che in materia di difesa del suolo, nel corso della Legislatura di cui è appena stata decretata la conclusione anticipata, erano stati presentati diversi disegni di legge sia da parte dei partiti che del Governo. Il lavoro svolto presso la Commissione Lavori Pubblici della Camera aveva consentito l'unificazione da parte di un apposito Comitato ristretto dei vari testi, culminata nell'articolato finale messo a punto nell'ottobre del 1985.

Su questo versante, come per molti altri importanti provvedimenti quadro di grande rilevanza per il Paese non approvati in tempo utile dal Parlamento, occorrerà ricominciare daccapo dopo le prossime elezioni politiche.

Tornando al citato decreto n. 72, la Commissione Lavori Pubblici della Camera aveva apportato una serie di emendamenti al testo governativo. Per quanto concerne specificatamente le risorse finanziarie stanziate, è scomparsa dall'art. 1 la originaria previsione di 1.222 miliardi riferiti all'esercizio 1989, mentre è stato modificato il punto c) del primo comma dello stesso art. 1, concernente la quota di finanziamento per le Regioni, che consente ora un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi a loro favore sin dal 1987 (per tale anno non era previsto alcun contributo) e di 360 miliardi per il 1988, rispetto ai 400 miliardi inizialmente contemplati.

La Commissione, Relatore l'On. Balzardi, ha licenziato per l'Aula il nuovo testo fin dalla seduta dell'8 aprile scorso, ma l'Assemblea di Montecitorio, al momento in cui scriviamo, non ha inserito ancora il provvedimento all'Ordine del giorno dei lavori.

È pertanto prevedibile la sua decadenza e la nuova riproposizione da parte del Governo.

Pubblichiamo il testo dell'art. 1 così come è stato approvato in Commissione.

M.B.

Il testo della Commissione Lavori Pubblici

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 — 1. In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e di lire 490 miliardi nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 370 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 360 miliardi nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo nonché di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, maregrafico, sismico e dighe nonché, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 pari a lire 30 miliardi è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono utilizzate in base a programmi redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità della popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi che gli studi indichino come necessari per una organica sistemazione.

5. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministro dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere, da formularsi entro sessanta giorni dalla presentazione ed è quindi, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 è ripartito nel rispetto del-

le finalità e dei criteri indicati nei commi 3 e 4 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. I programmi di cui al comma 4 nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione ».

Scontrino fiscale:

L'UNCEM ripropone emendamenti per esentare i piccoli comuni

Riferivamo sul numero scorso dell'approvazione in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13/2/1987, n. 23 inerente, tra l'altro, disposizioni per il rilascio dello scontrino fiscale.

Su questo argomento abbiamo ripetutamente parlato nella Rivista, illustrando i vari tentativi espletati dall'UNCEM — purtroppo senza successo — al fine di consentire l'esonero dall'obbligo di installazione dei registratori di cassa negli esercizi commerciali dei comuni minori, in particolare montani, ove tale introduzione a datare dal 1° marzo '87 (art. 4, legge 26/1/1983, n. 18) rischia di provocarne la cessazione dell'attività, visto l'ulteriore aggravio economico e burocratico per la gran parte di essi insostenibile.

Il testo votato dal Senato il 17 marzo scorso (art. 5) aveva consentito l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale esclusivamente in particolari casi, comunque non tali da consentire di risolvere il problema di ben più ampio rilievo che si pone per i piccoli esercizi commerciali.

È avvenuto che la Camera dei deputati non ha fatto in tempo ad approvare il disegno di legge relativo al D.L. n. 23/87 citato, provocandone la decadenza per decorrenza dei termini costituzionali.

Il decreto-legge è stato pertanto ripresentato il 16 aprile con il n. 142 (G.U. n. 89 del 16/4/87).

La nuova formulazione dell'art. 5, che pubblichiamo a lato, è sostanzialmente la stessa concordata in precedenza dal Senato.

In questa situazione, l'UNCEM ha nuovamente reiterato una mirata proposta di emendamento alla Commissione Finanze e Tesoro della Camera, dove il provvedimento è stato assegnato in sede referente, volta a riproporre l'esenzione dall'obbligo di installazione dei registratori di cassa nei centri minori e in presenza di un ridotto volume di affari.

Il testo dell'emendamento è il seguente: **dopo il primo comma dell'art. 5, aggiungere il seguente:**
comma 1/bis *« L'opzione di cui al primo comma si applica anche alle cessioni di beni e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a privati da parte di imprenditori operanti in centri abitati comunali, o in frazioni di comuni, con popolazione inferiore a 500 abitanti e che abbiano avuto per l'anno precedente un giro di affari assoggettato ad IVA non superiore a 20 milioni di lire ».*

Il testo dell'Art. 5

1. È consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto nell'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 aprile, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 marzo, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzabili esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ».

Impegni programmatici per una valorizzazione degli Enti locali lucani

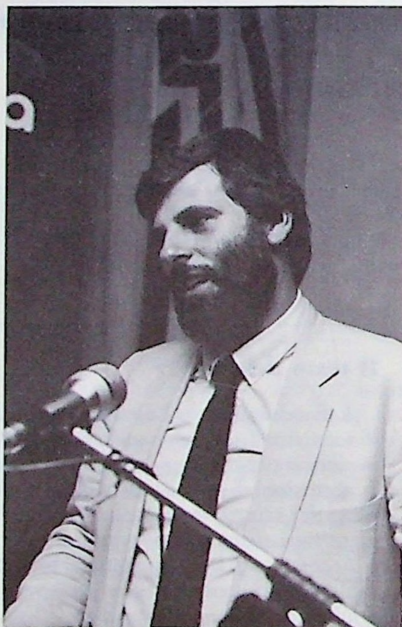
Si è tenuta a Potenza dal 19 al 21 marzo la IV Conferenza regionale degli Enti locali

Mario Chianale

Convocata dal Dipartimento Enti Locali della Regione Basilicata, d'intesa con le associazioni delle autonomie ANCI, UPI, UNCEM, la IV Assemblea Regionale è risultata una occasione di verifica di un lavoro avviato da tempo, caratterizzato da momenti significativi di mobilitazione, di dibattito ed approfondimento. La Conferenza ha segnato una larga partecipazione di amministratori a livello regionale, provinciale e comunale, nonché di parlamentari, rappresentanti di partiti, imprenditori e sindacati. Tutti hanno portato un contributo per individuare nuovi spazi o per una rivalorizzazione degli assetti istituzionali della regione.

La sintesi del tema del convegno, *Autonomia locale e sviluppo*, conteneva le tematiche che sotto diverse posizioni sono state analizzate da ciascuno degli intervenuti, sia per quanto concerne lo sviluppo in generale, sia per i problemi nazionali della riforma delle autonomie locali, ormai bloccate da tempo, sia per le deleghe regionali in un'ottica di decentramento.

Già nelle intenzioni del proponente, l'Assessore Giampaolo D'Andrea (con deleghe al bilancio, alla programmazione ed agli enti locali) vi era l'opportunità di ribadire che la diffusione dei valori dell'autonomia « *deve essere intesa come il vero progetto politico complessivo destinato a mettere i soggetti regionali, pubblici e privati, nelle condizioni di essere padroni del loro futuro, certamente all'interno di regole nazionali ed internazionali: bisogna muoversi* — secondo D'Andrea — *lungo il versante del concorso al dibattito nazionale in materia di riforma delle autonomie e della finanza locale evidenziando le situazioni specifiche regionali e premendo affinché Parlamento e Governo individuino strumenti flessibili di perequazione che, nella piena salvaguardia delle autonomie locali, coinvolgano anche la Regione* ». Infatti nei prossimi tre anni gli amministratori lucani saranno chiamati a gestire, per effetto della legislazione sul Mezzogiorno, una mole di denaro pari a circa seimila miliardi.



Nella foto a sinistra l'Assessore Regionale Prof. Giampaolo D'Andrea

Sulla Conferenza aleggiava un interrogativo: saremo capaci a spenderli in modo produttivo?

D'Andrea fin dall'inizio era ottimista: aveva l'intenzione di affrontare le diverse problematiche presentando delle proposte e, discutendole, individuare linee operative, cercando di avere risposte da tutti i soggetti interessati. Secondo l'assessore occorreva vedere le autonomie come soggetti di sviluppo, perché « *vi è bisogno che i comuni, principalmente, siano pronti ad utilizzare la mole di impegni finanziari a disposizione* ».

Una delle risposte che l'assessore attendeva riguardava l'assetto regionale delle Comunità montane; ma non solo: il Presidente della Regione, Gaetano Michetti, presentando il progetto della Giunta,



Il Presidente della Delegazione UNCEM della Basilicata, Larotonda, tra il Presidente del Consiglio regionale Coviello e il Presidente dell'Unione regionale delle Province, Lisanti

ha detto che *« si vuole disegnare in Basilicata un nuovo sistema delle autonomie toccando le questioni finanziarie, quelle dei controlli e delle deleghe. Guardiamo anche noi da anni all'auspicata legge di riforma della finanza regionale che affermi l'autonomia impositiva riequilibrando nel contempo la ridistribuzione del fondo comune per gli investimenti e di quelli regionali per lo sviluppo »*.

In questa direzione e per rispondere alle attese il Presidente della Delegazione regionale dell'UNCEM, Michele Larotonda, ha riproposto una antica richiesta tendente al riordino degli interventi nei territori montani ed alla necessità di rideterminare i confini delle Comunità montane, con un necessario corollario, cioè una legge quadro sulle deleghe e competenze per le stesse Comunità. Una risposta è giunta, in modo specifico, dal PSI e dal PCI che nell'ambito della prima commissione regionale hanno espresso posizioni analoghe: per Colangelo, segretario regionale del PSI, *« gli ambiti delle Comunità montane vanno rivisti e questo porterà senz'altro alla loro riduzione »*; per Micele, membro della segreteria regionale del PCI, *« le Comunità da 13 occorre che scendano quanto meno a 9 »*.

La posizione della DC è più articolata, anche perché è venuta nel corso di una riunione di amministratori locali che ha preso in esame tutti i temi della Conferenza: ricordando la concomitanza tra Conferenza e momento in cui il Consiglio regionale si accinge ad affrontare provvedimenti riguardanti i *« controlli »* e l'istituzione della Comunità montana del Pollino (e quindi variazioni territoriali che toccano altre Comunità, in un disegno che deve divenire regionale) e la stessa iniziativa di istituzione di nuovi comuni, per la DC la questione preminente è data dal *« dissesto della finanza locale che si configura come vero problema di sopravvivenza »*.

Nel complesso, secondo l'Assessore D'Andrea, nella valutazione complessiva della Conferenza, *« dovrà essere ulteriormente approfondito il complesso di problemi inerenti la delimitazione territoriale degli enti locali ed all'ulteriore avanzamento del processo di trasferimento di poteri a Province, Comuni e Comunità montane, con l'obiettivo, però, di pervenire entro il termine di questa legislatura regionale all'adozione definitiva dei provvedimenti necessari »*.

Alla Conferenza ha partecipato anche l'on. Afriano Ciaffi, Sottosegretario all'Interno, che ha tracciato un ampio quadro della situazione in cui versano le Autonomie Locali, illustrando i provvedimenti amministrativi in cantiere e spiegando che il Governo non è in condizione di affrontare i problemi derivanti da situazioni di dissesto finanziario strutturale di alcuni Comuni, perché i fondi so-

L'intervento dell'on. Angelo Sanza, consigliere nazionale dell'UNCEM

Invitato a partecipare alla Conferenza il Presidente dell'UNCEM Martinengo ha delegato l'on. Angelo Sanza, membro del Consiglio Nazionale, il quale, fatto riferimento all'esperienza maturata quale Sottosegretario agli Interni, è entrato nel merito delle problematiche dell'UNCEM affrontando prima l'aspetto negativo, dato dalla esigenza di completare l'aspetto istituzionale delle Comunità montane, che pur definite dalla legge istitutiva, a distanza di tempo e di fronte al dibattito fornito dalla legge di riforma delle autonomie locali, devono vedere un loro consolidamento come *« istituto deputato a risolvere soprattutto i problemi dei piccoli comuni e considerato strumento operativo in una zona omogenea sovracomunale »*.

Seconda necessità è quella di individuare le deleghe, correlate a quelle che si intendono dare alle Province. Occorre coordinare la vasta area programmatoria sui temi dell'assistenza tecnica, del consolidamento del dissesto idrogeologico, delle possibilità di vita nelle zone interne, dei miglioramenti fondiari e di concrete possibilità amministrative negli enti locali. Tutto ciò sarebbe possibile se la legge di riforma — per la quale il Governo ha espresso in più occasioni, anche mediante il sottosegretario on. Ciaffi, posizioni chiare e costruttive — fosse approvata. L'UNCEM facendosi carico di difficoltà generali ha contribuito ad esporre - ha ricordato Sanza - il suo pensiero prima partecipando alla elaborazione del documento Autonomie Locali / Regioni e poi provvedendo ad elaborare un articolato, oggetto di un potenziale stralcio nell'ambito della stessa riforma. Sono posizioni chiare, assunte di fronte al mondo politico e parlamentare: queste posizioni, insieme alla proposta di un *« Sottosegretario alla Montagna »* emersa nel Congresso di Assisi pongono l'UNCEM come soggetto attivo nella dialettica nazionale, ma anche nella realtà regionale: ieri in Val d'Aosta, in Friuli od in Sicilia ed oggi, nella Conferenza di Potenza in Basilicata.

La posizione dell'UNCEM è quella di dialogare con tutti gli altri soggetti istituzionali, trovare spazi di responsabilità, a servizio della realtà frammentata e bisognosa di interventi mirati. L'on. Sanza ha ancora ricordato quali passi avanti siano stati fatti nel corso di questi anni, fino a pervenire ad aumenti considerevoli dei finanziamenti alle Comunità montane, grazie ad una convinta azione parlamentare.



L'on. Angelo Sanza

no largamente insufficienti.

Partendo da questa considerazione, l'on. Ciaffi ha analizzato sia la condizione degli Enti, che presentano disavanzi economici sia quella dei Comuni in dissesto. Per i primi ha detto che è possibile intervenire con un programma pluriennale di risanamento, prevedendo una serie di interventi impositivi. Per i secondi, invece, non bastano *« operazioni chirurgiche »*, ma servono — ha detto — interventi diretti sui pilastri dei bilanci.

L'on. Ciaffi ha fatto pure riferimento ai contrasti fra le Autonomie Locali e la Regione che vanno risolti con un disegno constituzionale, che non preveda alcuna sovraordinazione della Regione sugli Enti locali che rischia di diventare eccesso di deleghe e non di trasferimenti. Tale riforma dovrebbe recuperare la centralità dei Comuni e delle Province, con l'eliminazione di tutti quegli Enti con i quali oggi la Regione organizza le loro funzioni.

Alla Conferenza, aperta da una relazione di base del dottor Michele Dau, amministratore delegato dell'SPS, hanno partecipato anche il presidente dell'ANCI Basilicata Gaetano Pierro e dell'Unione regionale delle Province, Francesco Lisanti.

L'intervento di Elio Altamura, Vice Presidente della Delegazione Regionale dell'UNCEM della Basilicata

Intervengo per portare qualche elemento aggiuntivo alla relazione di apertura del Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM.

Anch'io riconosco il merito della Giunta regionale e dell'Assessore D'Andrea per avere indetto questa assemblea su *« Autonomie locali e sviluppo »* con la piena intesa dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

Noi riteniamo che la prospettiva dell'approvazione e della applicazione della legge sul nuovo ordinamento sulle autonomie locali, ci induca ad una verifica dello stato attuale dell'attività delle Comunità montane della Basilicata.

E nel contempo prendiamo atto che non vi è stata, in assemblea, alcuna voce discorde nel riconoscere il ruolo, la natura e le funzioni attuali delle Comunità montane in una regione in cui — stando ai dati ufficiali al momento dell'approvazione della L.R. — su 129 comuni, ben 114 sono dichiarati montani con una superficie complessiva di 713.460 ha, pari al 71,43% del territorio con una popolazione di 431.452 abitanti pari al 70% del totale regionale.

Certamente è utile e necessario - anche in forma autocritica - procedere ad un bilancio complessivo ad oltre un decennio di attività delle Comunità montane.

E credo che vi sarebbero state tutte le condizioni per una maggiore credibilità, un migliore decollo istituzionale ed un minore appannamento della loro immagine, se non si fossero frapposte gravi difficoltà di natura politica ed amministrativa; e cioè:

— precarietà di finanziamento a livello nazionale e regionale;

— polverizzazione del numero di questi organismi (13 C.M. rispetto a 7 U.S.L.)

— ruolo centralistico della Regione che, non tenendo in alcun conto l'art. 1 del D.P.R. 616, la legge regionale n. 7/'78, e lo stesso statuto regionale, nei suoi programmi ha quasi completamente disatteso i piani e le proposte delle Comunità.

Del resto, anche per le deleghe delle funzioni in agricoltura, è nota l'annosa polemica fra le Comunità montane e la Regione per la carenza ed i ritardi delle apposite direttive, per gli inadeguati finanziamenti e per la scarsezza del personale.

Questa assemblea ha espresso l'opinione che si possono superare queste difficoltà considerando che le Comunità montane costituiscono una realtà consolidata nel sistema delle autonomie della Basilicata e che a questa realtà occorre dare maggiore efficienza.

Tanto più che esse sono state inserite nel primo piano annuale di intervento della legge n. 64/'86 con il finanziamento per la definizione dei programmi socio-economici, dei PIM, della legge 80/'84 ed hanno recentemente fruito di sensibili miglioramenti in materia di finanza locale.

Il prof. Fierro, nel suo intervento in assemblea, a proposito dell'assetto delle Comunità montane, ha dichiarato che l'ANCI di Basilicata fa propria la proposta del gruppo di lavoro - Regioni, ANCI, UPI, UNCEM - costituito con la decisione del 30.3.85 a Venezia per la modifica del progetto per il nuovo ordinamento delle autonomie.

Queste modifiche, come è noto, riconfermano la piena validità degli articoli 1 e 2 della Legge 1102, sanciscono che il piano pluriennale di sviluppo socio economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalla Comunità montana e, nel quadro della programmazione concordata, sono approvati dalla Provincia.

Esse inoltre conferiscono alle Comunità stesse l'esercizio associativo di funzioni comunali, la possibilità di promuovere la costituzione di unione o fusione di tutti o parte dei Comuni associati e l'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

Dobbiamo convenire che la dichiarazione del presidente dell'ANCI è interessante perché sviluppa e rafforza i rapporti unitari fra le associazioni lucane delle Autonomie.

Con questa visione, con la necessaria intesa dei partiti democratici e con l'unità che dobbiamo saper costruire con l'ANCI e con l'UPI, si potrà procedere, a tempi brevi, alla revisione territoriale delle Comunità montane, con l'obiettivo di realizzare finalmente in Basilicata, per gli enti democratici sub regionali, la storica parola d'ordine di *« un unico governo, un unico territorio »*.

Tutela ambientale: la Comunità montana del Velino promuove un dibattito

Per iniziativa della Comunità montana del Velino, l'11 aprile 1987 si è svolto ad Antrodoco (Rieti) un interessante convegno sul tema *« Ambiente: quali prospettive »*.

La trattazione dell'importante ed attualissimo argomento che ha voluto inserirsi tra le varie iniziative assunte per la celebrazione del 1987 come *« anno dell'ambiente »* è stata affidata a relatori particolarmente esperti: il dott. Maurizio Aiello, dell'Ufficio Parchi della Regione Lazio, che ha svolto il tema *« Le aree protette per lo sviluppo della montagna »*; il prof. arch. Ugo Schiavoni, incaricato della redazione del nuovo Piano di sviluppo della Comunità montana, che ha parlato su *« La programmazione urbanistica e lo studio dell'impatto ambientale per il futuro dell'ambiente »*; il dott. Ugo Paolillo, pretore di Rieti, con il tema *« Magistratura e Ambiente »* e il dott. Ivano Pompei, sindaco di Borgo Velino (e componente della Giunta Nazionale dell'UNCEM) che ha trattato l'argomento specifico del *« Ruolo di Comuni e Comunità montane nella difesa dell'ambiente »*.

Al dibattito che ha seguito lo svolgimento delle relazioni hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti delle scuole medie della zona (che hanno presentato interessanti lavori collettivi e i risultati di indagini svolte tra la popolazione sull'argomento relativo alla possibile istituzione nella zona di un parco naturale), amministratori locali, uomini politici e componenti di associazioni naturalistiche e ambientistiche.

I profili che maggiormente sono emersi dalle approfondite discussioni sono stati innanzitutto quelli di una presa di coscienza della delicatezza (e anche della gravità) con la quale si presenta in montagna il problema della difesa dell'ambiente e di un altrettanto chiaro convincimento dell'ineludibile necessità di un impegno collettivo per una giusta e soddisfacente soluzione di quel problema.

L'impegno collettivo - è stato sottolineato - non investe solo l'insieme dei singoli operatori e le forme organizzate degli amanti della natura, ma chiama a diretta assunzione di responsabilità tutti i livelli delle istituzioni pubbliche, dallo Stato alle Regioni, dalla Comunità montana ai Comuni. Soprattutto questi due ultimi Enti, i più direttamente presenti sul territorio e affidatari di compiti di regolamentazione dell'assetto e dell'uso dei beni ambientali, sono stati individuati come protagonisti essenziali in un ruolo plurisoggettivo di tutela e promozione di interessi fondamentali che toccano tutti i cittadini e condizionano anche la vita delle future generazioni: di qui tutta una serie di riflessioni sulla migliore organizzazione delle attività di svolgere in quel ruolo, gli strumenti giuridici da approntare e i mezzi finanziari da attivare.

Ma la difesa di un prezioso patrimonio naturale esistente in montagna non può da nessuno essere intesa come mirata alla conservazione passiva delle situazioni e degli equilibri tradizionali: se così fosse l'impegno ecologico risulterebbe una battaglia di retroguardia che, oltre ad essere travolta dalle tumultuose trasformazioni socio-economiche in atto produrrebbe inaccettabile ingiustizia nei confronti delle popolazioni residenti in montagna, con l'ulteriore conseguenza di « disimpegnare » dalla difesa ambientale proprio quelle popolazioni che costituiscono il caposaldo ed il presidio dei territori esposti a maggior rischio.

Alla visione conservatrice di una ecologia di maniera è dunque da sostituire una prospettiva di sviluppo, affinché le inevitabili trasformazioni indotte nell'ambiente montano, anziché subite, siano pilotate e, con la salvaguardia dei valori naturalistici, sia assicurata anche e soprattutto la dignità e la qualità della vita umana che deve continuare a svolgersi in montagna: le scelte, dunque, e le modalità d'azione per dominare e guidare il futuro dell'ambiente montano, non potranno non coinvolgere la responsabilità e l'autodeterminazione dei montanari, ma anche la compartecipazione e l'assunzione di adeguati oneri, non solo finanziari, da parte di tutta la comunità regionale e nazionale.



Una bella immagine del territorio della Comunità montana del Velino

Un'indagine dell'AINEVA sui morti da valanga

L'AINEVA ha recentemente reso noto un interessante confronto delle vittime da valanga in Italia e nelle nazioni dell'arco alpino negli ultimi 20 anni, dall'inverno '65/66 a quello '84/85.

Da questi dati, resi noti dalla Sottocommissione Valanghe della CISA (Commissione Internazionale Soccorso Alpino), si possono desumere alcune interessanti informazioni.

Il numero delle vittime da valanga che si registrano in Europa nei paesi membri di questa associazione varia da 130 a 150 ogni anno, dato che contraddice nettamente quanto sostenuto da molta stampa quotidiana, che spesso diffonde notizie allarmistiche, come quella che ha quantificato in 2.000 il numero dei morti per valanga negli anni dall'80 all'84, quando il numero totale in quel periodo sull'arco alpino era di solo 468 vittime.

Un esame dei dati consente di constatare che non esistono vistose differenze fra nazione e nazione, e che le variazioni più rilevanti si verificano di anno in anno, in dipendenza dal variare delle condizioni climatiche.

Paradossalmente sono gli anni più ricchi di precipitazioni nevose quelli che presentano il numero minore di vittime fra alpinisti e sportivi, dissuasi dall'avventurarsi in montagna dalle condizioni atmosferiche avverse, mentre aumentano quelle sulle strade o in case travolte.

Il maggior numero di vittime si verificò invece nell'inverno '69/70, relativamente povero di neve, proprio a causa della sfavorevole stratificazione del manto nevoso, che rimase tale per molti mesi.

Da notare ancora la crescita lenta ma costante del numero di vittime nel secondo decennio, frutto della rilevante crescita del numero degli alpinisti e degli escursionisti invernali, a riprova dalla sempre maggiore simpatia che queste attività suscitano nella gente.

Il numero più alto di vittime degli ultimi anni in Europa è stato riscontrato nell'inverno 1984, che ha visto ben 213 persone perite sotto valanghe di nuovo a causa di sfavorevoli stratificazioni della neve caduta non in quantità eccezionale, mentre ancora da notare è il fatto che la palma di pratica più pericolosa appartiene sempre allo sci alpinismo, che causa quasi il 40% dei morti per fenomeni valanghiferi.

Pare d'obbligo quindi un energico invito alla prudenza.

Le vittime delle valanghe in Italia in due decenni: inverni 1965/66 - 1975/76 - 1984/85

Inverni	Alpinisti: con sci	Alpinisti: senza sci	Sciatori su e fuori pista	Operai	Su strade	In case distrutte	Totale vittime	Confronto totale vittime in: Austria	Francia	Svizzera
1965/66	—	2	4	—	—	—	6	15	5	16
1966/67	—	4	4	3	—	—	11	18	2	17
1967/68	1	7	—	1	—	—	9	20	(?)	37
1968/69	4	3	1	1	—	—	9	20	7	22
1969/70	17	9	11	—	—	—	37	20	57*	56*
1970/71	2	—	1	2	2	3	10	43	17	33
1971/72	—	8	7	1	7	9	32	19	12	23
1972/73	—	4	1	—	—	—	5	61	21	32
1973/74	4	4	1	1	1	—	11	7	26	14
1974/75	2	—	2	1	14	1	20	46	11	27
1965/75	30	41	32	10	24	13	150	269	158	277
1975/76	6	2	2	1	1	—	12	16	41	16
1976/77	6	11	5	—	5	8	35	17	27	30
1977/78	11	3	4	1	14	2	35	32	32	44
1978/79	7	4	5	2	—	—	18	20	22	38
1979/80	4	—	9	1	3	5	22	16	32	27
1980/81	3	—	1	1	—	—	5	19	59	26
1981/82	11	3	3	1	1	—	19	32	28	20
1983/84	9	4	7	—	—	—	20	41	28	41
1985/86	19	7	5	2	—	—	33	40	45	55
1975/85	83	37	44	10	26	15	215	256	350	323
1965/85	113	78	76	20	50	28	365	525	508	600
Confronto	+ 53(!)	—4	+ 12	—	+ 2	+ 2	+ 65	—13	+ 192	+ 46

* catastrofi di Val d'Isère (F) e Reckingen (CH)

Censiti i ghiacciai italiani

Augusto Biancotti *

Dopo quattro anni di intenso lavoro nel dicembre scorso è terminato il *chech-up* dei ghiacciai italiani. Con un lavoro metodico sono state rilevate, misurate e descritte accuratamente le quasi mille masse glacializzate del versante alpino meridionale, estese fra il Gruppo del Clapier e dei Gelas nelle Alpi Marittime fino alle Alpi Giulie.

In un momento di grave crisi, mentre si moltiplicano gli allarmi per l'inquinamento sempre più diffuso delle acque superficiali e delle falde, inquinate da pesticidi e da diserbanti, il censimento appena concluso assume un'importanza particolarmente rilevante: i volumi d'acqua gelata in montagna rappresentano forse le ultime riserve idriche integre del nostro paese, e diventano una risorsa qualitativamente ancora più che quantitativamente preziosa.

L'iniziativa è portata a compimento dal Comitato Glaciologico Italiano, unico organismo che in Italia si occupa dei ghiacciai. Sotto la guida di celebri scienziati, valga per tutti il nome di Ardito Desio, che fu presidente dell'organismo per molti anni, il Comitato con l'aiuto di decine di giovani e meno giovani che operano volontariamente, controlla da decine di anni lo stato di salute dei ghiacciai italiani, organizzando ogni anno campagne di rilevamento su tutto l'arco alpino. I dati così ottenuti sono confrontati con lo sterminato patrimonio di fotografie e di documentazione raccolto fin dall'inizio del secolo dal paziente lavoro di ormai tre generazioni di operatori.

A differenza di altri corpi naturali, che non mutano in forma e dimensioni in tempi di media durata, i ghiacciai sono invece soggetti a periodiche fluttuazioni, che provocano aumenti o contrazioni del loro volume. Dai dati raccolti in oltre sessant'anni di osservazioni è possibile ricostruire il trend evolutivo recente di questi corpi naturali. Dopo un lungo periodo di ritiro, che si è protratto fino al 1960, la tendenza è cambiata: i ghiacciai in avanzata sono aumentati anno dopo anno, per raggiungere l'ottanta per cento dei casi osservati nel 1980. Nel complesso si tratta di variazioni modeste se paragonate alle grandi glaciazioni del passato, tuttavia significative. In alcuni casi poi, spostamenti apparentemente minuscoli possono provocare effetti inattesi. È ben noto, per esempio, che la maggior parte dei grandi bacini artificiali costruiti a scopi idroelettrici si trova a monte di quelle che erano le posizioni più avanzate delle lingue glaciali raggiunte attorno al 1850: basterebbe una progressione simile a quella della prima parte del secolo scorso per mettere fuori uso quasi tutti gli impianti per la produzione di energia idroelettrica.

Negli ultimi vent'anni il fronte della Brenva, sul monte Bianco, a monte di Courmayeur, è progredito di quasi 400 metri, e di 25 soltanto nel 1986. Il terrapieno che regge il piazzale d'ingreso al tunnel del Bianco ormai non dista più molto dalla lingua di avanzata: se il processo continuerà anche negli anni prossimi nasceranno seri problemi per la stabilità degli impianti. Già adesso si sta facendo difficile la possibilità di costruire il nuovo raccordo autostradale, che dovrebbe per l'appunto passare là dove la Brenva è in avanzata.

Anche sul Monte Rosa il ghiacciaio del Lys si è mosso verso valle per più di cento metri. Situazione analoghe si registrano nel Massiccio dell'Ortles-Cevedale nelle Alpi Centrali, ove si concentra il massimo volume di acque gelate delle Alpi Italiane, nel contiguo Gruppo dell'Adamello e della Presanella, ed ancora nel Bernina e nel Badile sulle Alpi Retiche.

Sintomi di ripresa si sono pure notati negli apparati dolomitici del Brenta, sul Marmolada e altrove.

Dalla metà degli anni '80 qualcosa sta di nuovo cambiando. Dall'analisi dei dati raccolti durante i rilevamenti della scorsa estate, esaminati attentamente durante la seduta del Comitato di dicembre, risulta che la piccola avanzata glaciale dello scorso ventennio conosce una pausa. L'anno passato nel settore occidentale della catena alpina soltanto il ventinove per cento dei ghiacciai è continuato ad avanzare, mentre il sessantasette per cento è in regresso e il restante quattro per cento è dato da masse che nell'anno non hanno subito variazioni apprezzabili. Nelle Alpi Centrali invece i corpi in progresso superano ancora quelli in ritirata.



Il Monte Bianco

* Segretario Generale del Comitato Glaciologico Italiano

Nelle Alpi Orientali l'inversione di tendenza, già avvertita agli inizi degli anni '80, è ormai generalizzata: su 50 ghiacciai misurati, 25 sono in ritiro, soltanto quattro in avanzata e gli altri risultano stazionari.

Qualcosa del genere sta capitando anche al di là del confine, in Svizzera, ove la fase di crescita incominciata nel 1965 aveva conosciuto il suo culmine nel 1980 con il settantacinque per cento delle masse glacializzate esistenti in espansione e si era via via affievolita fino ad attestarsi nel 1983 al di sotto del cinquanta per cento.

Sotto lo stimolo scientifico del Comitato Glaciologico Italiano da qualche tempo anche altri organismi cominciano ad interessarsi fattivamente ai problemi dei ghiacciai e delle nevi. Le regioni alpine, organizzate nell'AINEVA, stanno attrezzandosi con stazioni di misura meteorologica d'alta quota per tenere sotto controllo l'entità degli innevamenti invernali. Il Comitato stesso sta promuovendo una vasta ricerca sull'acidità delle nevi cadute, per verificare se il fenomeno che interessa le piogge si manifesta anche alle alte quote, ove, si spera, i fumi acidi industriali non dovrebbero arrivare. Dai primi dati rilevati, e dalle prime analisi chimiche effettuate pare che, le nevi d'alta montagna almeno, dovrebbero ancora essere esenti da presenze indesiderate di anidride solforosa, nitrati, nitriti e cloruri. La ricerca per altro proseguirà fino a comporre un quadro di dimensioni e durata sufficientemente vaste per trarre conclusioni a carattere più generale.

Ma quali sono le cause delle fluttuazioni glaciali? Le più recenti ricerche sull'argomento tendono a sottolineare che l'ultima fase di avanzamento è stata preceduta in tutto l'arco alpino da un aumento delle precipitazioni mentre non si sono osservati indizi consistenti di raffreddamento dell'aria: maggiori apporti nevosi, dunque, a temperatura media annuale costante se non in lieve crescita.

Poiché negli ultimi 150 anni si sono avuti tre periodi di crescita glaciale, rispettivamente attorno al 1850, al 1920 e al 1980, è possibile confrontare le cause dell'ultima avanzata con quelle più vecchie. Nelle fasi precedenti, a differenza che nell'ultima, le espansioni glaciali sono state legate a netti e drastici abbassamenti della temperatura, mentre erano le precipitazioni ad influenzare poco il fenomeno.

Dallo studio delle fluttuazioni glaciali è dunque possibile ricostruire anche il trend evolutivo climatico, e dedurre che ci stiamo avviando, almeno nella regione alpina, verso un periodo probabilmente più umido e tiepido, il che in inverno significa nevicate particolarmente abbondanti, ma fusione della neve molto rapida in primavera. Quindi è da attendersi una scarsa propensione alla trasformazione della neve dell'anno in ghiaccio che concorra ad accrescere le riserve esistenti.

Ma è senza dubbio prematuro lasciarsi portare a conclusioni definitive. Si tratta di continuare le osservazioni anche l'anno prossimo e gli altri ancora. A giugno il Comitato, nell'imminenza della campagna estiva 1987, tornerà a riunirsi per organizzare per l'ennesima volta le complesse operazioni che investiranno le Alpi da Ovest a Est. Il tutto senza finanziamenti consolidati, senza capziose discussioni di principio, ma con quell'entusiasmo e quella dedizione che soltanto persone abituate a vivere le montagne conoscono e praticano volontariamente.

Parchi nazionali

La Commissione Agricoltura del Senato approva un testo unificato. La relazione del Sen. Melandri

Il 22 gennaio scorso la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato in sede referente il testo unificato del disegno di legge-quadro per la istituzione e gestione delle aree naturali protette, frutto di un lungo lavoro prima in sede di Comitato ristretto e poi in Commissione plenaria.

Il nuovo testo unifica i disegni di legge n. 534, 607 e 1183, presentati in materia da diverse parti politiche sin dal 1984.

L'iter del provvedimento (se ne dibatte da tre Legislature) è tuttavia ancora lungo, visto che sarà ora l'Aula del Senato a doverne discutere — attualmente i lavori parlamentari sono sospesi in pendenza della crisi di Governo — prima di passare alla Camera in seconda lettura.

Presentiamo in questo numero la relazione che il Sen. Melandri ha predisposto per l'Aula di Palazzo Madama ad illustrazione dell'articolato, comunicata alla Presidenza il 9 marzo scorso, con l'impegno di tornare sulla materia per un puntuale commento di merito.

La relazione del Sen. Melandri al testo unificato proposto dalla commissione

1. Il problema della tutela dell'ambiente naturale e della regolamentazione istitutiva e gestionale delle aree protette (parchi e riserve naturali in particolare) è stato più volte all'attenzione del Senato, sia attraverso l'attuazione di indagini di grande rilievo ed ampiezza sia in relazione alla presentazione e all'avviato esame di qualificate iniziative parlamentari e governative per la definizione di una legge-quadro o per l'istituzione di parchi nazionali in zone particolarmente idonee del nostro territorio.

All'interesse del Senato per il problema, si è accompagnato un ampio dibattito nella società civile, la quale, unitamente al crescente disagio per taluni effetti degenerativi sull'ambiente naturale apportati dallo sviluppo economico, registrava anche una più viva consapevolezza dell'urgenza e importanza del problema della salvaguardia e/o del recupero delle risorse naturali, quale condizione per uno sviluppo qualitativamente più equilibrato; un problema che, come è noto, la grande stagione delle trasformazioni culturali, economiche e sociali del Paese, rapida ed, anche per questo, inevitabilmente squilibrata, non aveva saputo percepire ed apprezzare in tutta la sua ampiezza e rilevanza.

Il testo che viene ora presentato alla vostra attenzione tiene conto del complesso dibattito svoltosi nelle istituzioni e nella società civile, un dibattito caratterizzato da aspetti negativi (come la frequente incomunicazione tra i soggetti interessati; le polemiche che percorrono l'opinione pubblica; i rivendicazionismi delle parti in causa), ma anche da aspetti fortemente positivi, quali una sensibilità più matura ed esigente ed una coscienza più accorta in ordine alle condizioni qualitative dello sviluppo che, a sua volta, presentandosi con caratteri fortemente diversi oggi da quelli degli anni passati, consente più approfondite valutazioni di prospettiva.

È questa diversa situazione che ci sollecita a valutare il problema quale momento del più ampio obiettivo di un diverso rapporto tra uomo e ambiente; essendo chiare, per di più, la peculiarità e la singolare delicatezza di questo rapporto per quanto specificatamente ci riguarda: i beni naturali, una volta distrutti, non si ricostituiscono; il danno arrecato è generalmente irreversibile. Da questo deriva un ovvio dovere di prudenza e di realismo.

Al di là dello specifico campo oggetto del presente disegno di legge, resta, pertanto, ferma l'ovvia esigenza di vedere promossa una generale efficace protezione dell'immenso patrimonio naturale che l'Italia ha la fortuna di possedere e il cui ulteriore deterioramento costituirebbe una perdita dalle incalcolabili conseguenze negative sulle presenti e sulle future generazioni.

2. Appare dunque chiaro che la costituzione di taluni territori, particolarmente ricchi di valori naturalistici, scientifici, estetici, in aree protette, va considerato un momento importante ma non sufficiente di una più generale politica di tutela del patrimonio naturale del Paese, oltreché ovviamente di una politica complessiva dell'ambiente, entro la quale più propriamente una politica delle aree protette possa organicamente e coerentemente collocarsi, e senza della quale la stessa pur estesa istituzione di aree naturali protette perderebbe buona parte della sua efficacia e del suo significato; l'ambiente non si difende a spicchi, né il patrimonio naturale può essere ricondotto *in toto* alle aree protette.

E tuttavia, la istituzione di queste in misure qualitativamente e quantitativamente adeguate, ed una loro corretta ed efficace gestione, assumono un significato che vale la pena, in questa sede, di sottolineare con particolare attenzione. Detta istituzione, infatti:

a) persegue con organicità e rigore la salvaguardia di ecosistemi ad alta densità di valori, generalmente sottoposti a rischi e tensioni socio-economiche rilevanti, sottraendoli alla normale fruizione umana (come per le riserve naturali, specie integrali), o regolamentandola in modo preciso al fine di non turbare o distruggerne il complessivo delicato equilibrio;

b) qualifica emblematicamente la politica ambientale di una nazione, rappresentandone uno dei punti certamente più significativi;

c) svolge una funzione educativa diretta ed indiretta, verso le giovani generazioni in particolare, ma anche nei riguardi di tutta la società, che è chiamata a confrontarsi con una realtà ricca di problemi, di esigenze, di suggestioni altamente formative;

d) stimola ed agevola la ricerca scientifica in importanti campi della conoscenza umana, creando le condizioni necessarie perché essa possa adeguatamente esplicarsi;

e) può concorrere, in modo determinante, al recupero di vaste zone interne, marginali o marginalizzate, del Paese, promuovendo interventi e innescando processi di sviluppo atti a togliere dall'isolamento e dal sottosviluppo dette zone, e contribuendo a reinserirle in un più vitale circolo economico-civile-culturale.

Si tratta, dunque, di un capitolo certamente limitato ma sicuramente importante di una politica ambientale di una nazione; e la mai interrotta attenzione verso le aree naturali protette e i problemi della loro gestione; la persistente tenace richiesta che ad una loro estensione si pervenga; la estrema sensibilità con la quale le vicende e i problemi delle aree naturali protette esistenti vengono seguite da crescenti aliquote della pubblica opinione, del mondo scientifico, dei giovani, pone alla classe politica il dovere di intervenire.

3. Anche perché, in merito, la situazione del nostro Paese non può essere considerata del tutto soddisfacente.

Quanto all'estensione delle aree protette: se si ipotizza, come è stato fatto in altra sede, l'obiettivo finale da perseguire nell'8,10 per cento del territorio nazionale da costituire in aree protette, non si raggiungono nel nostro Paese valori superiori al 3/3,5 per cento, comprendendo in questa cifra tutte le aree statali e regionali, costituite o in fase di avviata istituzione. Abbiamo qui nel nostro Paese: 5 parchi nazionali, un centinaio di riserve naturali dello Stato per una superficie complessiva di 110 mila ettari, 5 parchi regionali ed una trentina di riserve naturali regionali.

Va ancora notato che sono state costituite non più di un paio di riserve naturali marine, sulle venti programmate dalla legge 979/82, per la difesa del mare; e va altresì rilevato il fatto che per le grandi aree poste a cavallo di due o più Regioni, pur essendo generalmente condivisa l'esigenza di andare alla costituzione di grandi parchi naturali, nulla si è in realtà potuto concretizzare; che, anzi, detti ecosistemi (come ad esempio il comprensorio del Delta-Padano) rischiano di essere spostati in parchi regionali, che pongono con forza il problema della unità ecologica-naturalistica dei territori interessati. Va, infine, rilevato che l'azione delle Regioni, pur diversa da zona a zona, non appare ovunque soddisfacente; ed a ciò ha certamente contribuito la mancanza di una legge quadro, la cui urgenza si presenta, pertanto, evidente.

In conclusione, alla istituzione del Ministero dell'ambiente, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento una importante serie di istituti per la definizione e gestione della politica ambientale (consiglio nazionale, comitato tecnico-scientifico nazionale, servizio per la conservazione della natura, ristrutturazione del servizio geologico) e con la quale è stato costituito un preciso punto di riferimento anche per una politica di tutela del patrimonio naturale, con precisi poteri di individuazione delle aree di alto valore naturalistico, di intervento per l'imposizione di norme di salvaguardia, di vigilanza su tutte le aree protette naturali statali, va accompagnata l'emanazione di una normativa quadro, che organicamente regoli la materia e consenta ai molteplici soggetti interessati di muoversi secondo criteri collaborativi ed incisivi.

4. Alla Commissione di sono presentati, sulla base dei tre disegni di legge di iniziativa parlamentare (Della Briotta ed altri; Melandri ed altri; Cascia ed altri), numerosi punti e problemi di non facile soluzione e tuttavia di capitale importanza ai fini di una equilibrata, razionale, efficace organizzazione normativa della istituzione e gestione delle aree naturali protette, di interesse nazionale, regionale e locale.

Detti problemi, posson, mi pare, essere raggruppati in alcuni principali capitoli quali:

a) finalità della legge e della tutela; rapporto tra conservazione e sviluppo;

b) istituzione delle aree naturali protette;

c) gestione delle aree naturali protette;

d) competenze dello Stato centrale e delle Regioni in materia;

e) pianificazione e sviluppo: strumenti relativi;

f) finanziamento.

A questi problemi si volgerà ora l'attenzione della presente relazione sul testo che la Commissione agricoltura propone all'Assemblea, risultante dall'unificazione dei citati tre disegni di legge. È lasciata ai colleghi la più diretta valutazione di punti particolari che, pur importanti, non sembrano abbisognare di dettagliati commenti od illustrazioni.

5. *Finalità della legge e della tutela.* Esse sono ampiamente indicate agli articoli 1 e 2 del testo unificato. Basterà rilevare che cooperazione ed intesa tra Stato centrale, Regioni ed enti locali, coordinamento e indirizzo del Ministero dell'ambiente sono ritenuti punti essenziali. È ribadito il diritto dei cittadini all'informazione, alla partecipazione e all'azione, ed il relativo dovere di rispettare le risorse naturali del Paese; alle istituzioni pubbliche, di rendere effettivo il diritto-dovere di cui sopra. Le particolari condizioni di vulnerabilità e i particolari valori presenti motivano le specifiche ragioni di tutela di un'area, per questo sottoposta a permanente sorveglianza scientifica.

Di particolare rilievo il comma 4 dell'articolo 2 che afferma con forza, accanto all'obiettivo della conservazione dei valori dell'area, quello del miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

Di fronte al problema del rapporto tra conservazione e sviluppo nelle zone interessate, che travaglia più di altri il dibattito volto ad individuare idonei strumenti di tutela, le norme in esame assumono la linea della tutela delle risorse naturali *« con l'uomo e attraverso il suo concorso ».*

L'insieme delle norme proposte parte dalla convinzione che ciò sia non solo possibile ma reciprocamente utile per i due protagonisti, l'uomo e la natura, in un rapporto costante e necessario; in prospettiva, le popolazioni residenti possono trarre sicuri vantaggi da una intelligente e ben organizzata azione di salvaguardia delle risorse naturali; e il bene naturale richiede generalmente, per una sua sopravvivenza finalizzata, la presenza dell'uomo. Si tratta di un equilibrio denso di problemi e di difficoltà; diverso e diversamente articolabile nelle diverse situazioni; da ricercare sul crinale di una compatibilità che può talora presentarsi ardua o di dubbia realizzazione, specie in presenza di chiusure culturali oltreché di interessi divergenti o come tali presentati. Ma si ritiene che nella situazione del nostro Paese la conservazione dinamica delle risorse naturali costituisca l'obiettivo e l'impostazione più idonea, non negandosi con ciò, ovviamente, l'esigenza di interventi caratterizzati da rigide forme di vincolo, funzionali ad obiettivi di carattere scientifico od alla salvaguardia di valori di eccezionale rilievo, come è il caso delle riserve naturali integrali.

La convivenza uomo-natura è un rischio costante, ma è anche una esigenza ineludibile: chi voglia prescinderne esaspera una conflittualità pericolosa, incoraggiando forme di reazione e di chiusura che mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza del bene che si vuole tutelare.

Quanto sopra motiva la tensione, sottesa a tutto l'insieme delle norme proposte, nella evidente ricerca di un equilibrio

che costituisca contemperamento e sintesi delle diverse esigenze, alla luce di una duplice considerazione:

a) che ad una *« resa economica »* dell'area naturale protetta si può e si deve puntare, sempre che si guardino le situazioni in prospettiva, lungo l'arco di un certo numero di anni. Nell'immediato, tutela ambientale ed esigenze economiche possono presentarsi come relatà divergenti;

b) che, in ragione del *« servizio »* che all'intera comunità nazionale o regionale rendono le popolazioni sottoposte ai vincoli dell'area protetta, ad esse ed alle loro esigenze sono dovute una considerazione ed un riscontro concreti.

Se viene perseguita la tutela di valori non strettamente economici, affermandone l'interesse generale rispetto ad eventuali interessi zonali contrastanti, occorre trarne le conseguenze, anche in ordine all'intensità degli interventi a beneficio e/o compenso per le popolazioni locali.

Le esigenze di vita e di sicurezza delle popolazioni locali non possono essere in nessun momento dimenticate e ciò anche perché possa aversi quell'area di ampio e generale consenso, che solo può portare alla reale tutela dei beni naturali protetti.

6. *Istituzione delle aree naturali protette.* Vi provvedono lo Stato centrale, le regioni, gli enti locali, i privati secondo i seguenti criteri:

a) la Commissione ha ritenuto che, in adesione al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza per l'istituzione di aree protette debba, in via generale, essere riservata alle Regioni e, sulla base di programmi regionali, agli enti locali.

È, peraltro, previsto che, ove il programma nazionale di cui all'articolo 4 dichiari una zona di interesse nazionale o internazionale, in essa, con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere della Regione, possa essere istituita una riserva naturale dello Stato. Il decreto stabilirà a chi debba essere affidata la gestione della riserva stessa.

Si tratta, ovviamente, di casi limitati ed eccezionali.

Quanto ai Parchi nazionali, tenuto conto della istituzione di cui all'articolo 23, il testo all'esame non prevede alcun ulteriore intervento dello Stato centrale. Ovviamente, il Parlamento è, in questa come in ogni altra materia, sovrano;

b) agli enti locali ed ai soggetti privati ritenuti idonei è riconosciuta la facoltà di andare alla costituzione di aree protette di carattere locale, sulla base di apposita normativa regionale e sempreché dette aree siano comprese nei programmi regionali. Si vedano al riguardo gli articoli 2, comma 2, 19 comma 4, 14 comma 1.

7. *Gestione delle aree protette; partecipazione; sorveglianza scientifica.* I problemi di cui al presente capoverso sono stati risolti dal testo all'esame secondo i seguenti criteri:

a) al Consiglio nazionale dell'ambiente, di cui alla legge istitutiva del Ministero, è stato affiancato (articolo 3) un Comitato speciale per le aree naturali protette, con larghi compiti di proposta, di concorso, di parere al Ministro, allo stesso Consiglio nazionale, alle Regioni, agli organismi gestori delle singole aree naturali protette. Detto Comitato, peraltro suggerito dall'articolo 11 della citata legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, è stato ritenuto opportuno in considerazione delle particolarità e complessità dei problemi attinenti alle aree naturali protette, anche per non appensantire ulteriormente l'agenda del Consiglio nazionale dell'ambiente e del Comitato tecnico scientifico nazionale;

b) alla gestione delle aree protette di interesse regionale e locale (capo III del testo unificato) provvedono gli organismi che la legge regionale (articolo 16) o l'atto del Consiglio regionale (articolo 19) costituiranno ed indicheranno. Viene peraltro precisato che agli enti locali territoriali ne venga di norma affidata la gestione, senza con ciò escludere altri soggetti pubblici e privati;

c) delle riserve naturali dello Stato oggi esistenti, onde meglio assicurare l'unitarietà di indirizzo richiesta dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si è ritenuto di prevedere il mantenimento in gestione al Corpo Forestale dello Stato; mentre per le nuove riserve naturali statali che, in via straordinaria e sulla base di una esplicita previsione del programma nazionale di cui all'articolo 4, dovessero essere costituite, sarà lo stesso decreto istitutivo a precisare quale debba essere l'organismo di gestione (articolo 13).

d) per i Parchi nazionali, acquisito per generale consenso che l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico appare tuttora essere la soluzione giuridica preferibile, la Commissione, a conclusione di un dibattito particolarmente travagliato ed approfondito, ha previsto un Consiglio direttivo di nomina del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con le Regioni interessate; Consiglio del quale devono essere chiamati a far parte, per la metà dei suoi componenti, i rappresentanti dei Sindaci del territorio interessato, e, per l'altra metà, esponenti designati dal Ministro d'intesa con le Regioni interessate. Ciò sembra consentire, da una parte, una adeguata e, di fatto, maggioritaria presenza di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, dall'altra una presenza significativa (e che si auspica qualificata ed esperta) degli organi centrali dello Stato.

Nell'adozione dell'intesa (mancando la quale, dopo il periodo di un anno, subentrano i poteri sostitutivi del Ministro) Governo, Regioni ed enti locali devono anche tenere presenti (articolo 7 comma 3) gli interessi economici e culturali maggiormente presenti sull'area interessata.

La soluzione adottata può chiudere, a giudizio della Commissione, una disputa protrattasi fin troppo lungamente e che ha visto contrapposti illogicamente lo Stato centrale, le Regioni e gli enti locali; appare infatti chiaro, sulla base delle esperienze verificate, che, senza un coinvolgimento di fondo delle rappresentanze locali, la gestione di un'area naturale protetta è destinata a suscitare una conflittualità permanente e pericolosa, in prospettiva vanificatrice delle stesse possibilità di tutela dei valori dell'area; ed è altresì chiaro che, senza una qualificata, seppure non maggioritaria, presenza della rappresentanza del livello nazionale, la concitazione locale, il pregiudizio o almeno il sospetto, gli stessi interessi talora assai forti e in contrasto con le finalità istitutive dell'area, che più direttamente premono sul Parco tentandone l'assoggettamento a fini speculativi o di pseudo sviluppo, possono compromettere i valori delicati e non rigenerabili dell'area.

Nella struttura proposta si ritiene sia stata adottata una linea di equilibrio, che tiene conto delle molteplici esigenze prospettate: situazione per situazione potranno poi, il Ministro, le Regioni, i Comuni, trovare gli accordi migliori per la più rispondente struttura del Consiglio direttivo e per la migliore gestione del Parco;

e) d'altra parte, a garantire la salvaguardia dei valori che si vogliono tutelare, concorre, in maniera qualificante, la permanente sorveglianza scientifica esercitata dalla Commissione dei Nove di cui all'articolo 7 comma 5, le cui funzioni e la cui costante presenza, sia pure senza essere vincolate in ordine delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, non potrà non essere determinante per la valutazione dei punti e problemi essenziali della vita del Parco;

f) sulla corretta gestione dei Parchi nazionali, infine, oltre al potere di vigilanza di cui all'articolo 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (richiamata nel nostro testo) potrà poi favorevolmente influire la efficienza e qualificazione del *Corpo forestale dello Stato* per il quale, con l'articolo 6, vengono riprese e meglio specificate le indicazioni normative di cui al citato articolo 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Ciò

tuttavia non esclude né la costituzione od utilizzazione, da parte del Parco nazionale, di proprio Corpo di Guardie del Parco (istituto largamente e proficuamente utilizzato in tanti grandi parchi europei ed americani) né l'utilizzo di altro personale volontario o convenzionato, come potrebbero essere, ad esempio, i giovani obiettori di coscienza.

8. *Competenza dello Stato centrale e delle Regioni.* — Poiché il problema delle competenze, in materia di tutela del patrimonio naturale, è stato oggetto di ampio dibattito, in Commissione e in numerose altre sedi, appare qui opportuno riassumere sinteticamente i termini, relativamente alle norme del presente disegno di legge.

In sintesi, restano attribuiti allo Stato centrale, oltre al generale potere di indirizzo e coordinamento, particolarmente i seguenti punti:

la formazione ed approvazione, in costante collegamento e proposta con le Regioni, del programma nazionale delle aree protette (articolo 4);

i compiti di concorso, proposta e parere del Comitato di cui all'articolo 3 (entro il quale, peraltro, sono ben rappresentati Regioni ed enti locali);

la gestione delle riserve naturali dello Stato oggi esistenti;

la istituzione di nuove riserve naturali dello Stato, sempreché le preveda il programma nazionale, elaborato, come sopra detto, col concorso delle Regioni;

la nomina del Presidente dei Parchi nazionali, dei rispettivi Consigli direttivi d'intesa con le Regioni, delle Commissioni scientifiche relative;

il potere sostitutivo, nei casi in cui Regioni od enti locali non adempiano a precisi obblighi di legge entro i termini previsti (norme di salvaguardia, redazione del programma, designazione dei membri del Consiglio direttivo, approvazione del piano e del regolamento...);

il finanziamento dei Parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, auspicabilmente con il concorso delle Regioni, sulla base di appositi accordi di programma.

Restano attribuite alle Regioni principalmente i seguenti punti, oltre, ovviamente, all'intera competenza per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale e locale (capo III):

l'approvazione del piano territoriale del Parco nazionale (articolo 8);

la delimitazione della zona contigua al Parco nazionale e la disciplina delle attività produttive, ricreative, di sviluppo, di caccia e pesca, in esse sviluppate;

l'approvazione del regolamento dei Parchi nazionali (articolo 9);

l'espressione del parere in ordine al regolamento di gestione di una riserva naturale dello Stato (articolo 13);

l'esercizio del potere sostitutivo nei riguardi degli enti locali, nel caso del mancato adeguamento degli strumenti urbanistici al piano del Parco;

l'esercizio dell'intesa per la determinazione della struttura dei Consigli direttivi e per la emanazione del decreto istitutivo dei 7 nuovi Parchi nazionali di cui all'articolo 23, nonché dei Consigli direttivi di tutti i parchi nazionali esistenti, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

il parere in ordine al provvedimento ministeriale di applicazione delle norme della presente legge ai Parchi nazionali esistenti (articolo 24).

Pare di poter osservare che il complesso della normativa proposta è del tutto coerente con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, tale da consentire che il rapporto Stato-Regioni in materia possa avviarsi verso una fase profondamente costruttiva e collaborativa, quale esigono le imponenti esigenze del settore.

In particolare, la individuazione, una volta per sempre, delle aree di interesse nazionale (i parchi esistenti e quelli istitutivi ai sensi dell'articolo 23; le riserve naturali esistenti); e le norme quadro di cui al capo III (che potranno consentire un'azione delle regioni auspicabilmente più incisiva in materia) possono costituire punto di riferimento chiaro per quella politica coordinata di tutela del patrimonio naturale del Paese, di cui è vivamente sentita la necessità.

9. *Pianificazione e sviluppo.* — Non sembra particolarmente necessario diffondersi, in questa relazione, in merito agli strumenti di piano previsti per la gestione delle aree naturali protette, parchi nazionali in particolare: il piano (articoli 8 e 17), il regolamento (articoli 9 e 17) il piano di sviluppo (articoli 11 e 18), la disciplina dei rapporti tra piano del Parco e strumenti urbanistici degli enti locali (articoli 10 e 17). Una diretta lettura del testo ne potrà far risaltare l'essenzialità, pur nella complessità dei problemi che si affrontano.

Pare, invece, opportuno richiamare l'attenzione, in questa sede, sugli articoli 11, 12 e 18, che portano al concreto, con incisiva normativa, il soddisfacimento della esigenza che un'area protetta (un parco in modo particolare) costituisca un vero e proprio fattore di dinamica ripresa di attività, di ricollegamento di aree marginali o marginalizzate al più ampio contesto economico-sociale e territoriale entro il quale sono collocate, di sviluppo complessivo delle popolazioni residenti.

Il programma di sviluppo e la priorità sui finanziamenti nazionali e regionali, prevista per la realizzazione di importanti interventi su dette aree, creano una base solida, ancorché forse ancora insufficiente, per fare di un Parco uno strumento di ripresa, non contro i valori naturali presenti ma anzi da essi partendo per l'avvio dell'auspicato necessario processo di sviluppo. D'altra parte, come è stato già detto, sembra assolutamente giusto, oltre che necessario, che, nel momento in cui si chiedono sacrifici e si impongono limitazioni e vincoli, in nome e per la salvaguardia di valori nazionali, l'intera comunità nazionale concorra a recuperare le difficoltà e a risolvere i problemi delle aree interessate.

In merito, non si dimentichino neppure gli articoli 12 e 20, relativi sia all'obbligo di finanziare adeguatamente le aree naturali protette istituite, sia al regime degli indennizzi, determinato secondo criteri particolarmente rigorosi.

10. Infine per quanto riguarda il finanziamento, della legge-quadro in esame, deve essere messo in rilievo lo sforzo certamente notevole, e comunque inusuale, operato dal Governo. Le risorse reperite ed impegnate, unitamente a quelle per le quali, in Commissione, il Governo ha assunto ulteriore esplicito impegno, portano ad oltre duecento miliardi, per gli anni 1987-1989, le disponibilità finanziarie sulle quali poter contare.

Ciò è chiara indicazione di un coerente e concreto interesse verso questo importante settore della politica ambientale nazionale, una politica che il presente testo unificato, sottoposto alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, per la sua più rapida approvazione, intende contribuire a completare ed intensificare.



Il Parco Nazionale del Gran Paradiso

Bernard Janin *

Recentemente si è svolta a Cogne, in Valle d'Aosta, una riunione del gruppo di lavoro per l'economia montana della Comunità delle Alpi Occidentali. In tale occasione il prof. Janin, di Grenoble, ha presentato il rapporto che integralmente pubblichiamo.

Il massiccio del Gran Paradiso (4061 m d'altezza), a cavallo di Piemonte e Valle d'Aosta, avrebbe potuto essere nient'altro che uno spazio montano dall'evoluzione insignificante: dopo aver conosciuto un intenso spopolamento, avrebbe potuto diventare teatro di sviluppi turistici come se ne vedono tanti. Non se n'è fatto nulla poiché, divenuto nel 1922 supporto del primo parco nazionale italiano, è oggetto di un conflitto di idee e di interessi che, soprattutto da qualche anno, ha preso un tono violento.

Sono fondamentali le divergenze tra i punti di vista delle principali parti coinvolte: da un lato i montanari, collettività locali o semplici privati, che possiedono circa il 90% del suolo; dall'altra i cittadini, rappresentati dalle leghe ecologiste e dal governo centrale romano che dispensa fondi all'istituzione pubblica *« Ente Parco Nazionale Gran Paradiso »* (PNGP).

Questa è la ragione per la quale le amministrazioni regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta, come pure lo stesso PNGP, ci avevano chiesto di condurre un'indagine sul posto al fine di circoscrivere neglio il problema (1). Esso è molto complesso e la sua soluzione si preannuncia difficile dal momento che la questione è stata trascinata per mezzo secolo ed il suo quadro varia grandemente secondo i protagonisti, come ci proponiamo di dimostrare qui.

I) Una situazione conflittuale

1) **Gli amministratori del Parco** (sono 19, cittadini, salvo qualche eccezione) applicano una regolamentazione rigorosa, fatta di interdetti, eredità ingombrante dell'epoca in cui il Parco è stato creato. Il conflitto era in germe all'atto della nascita, fondato su un cattivo apprezzamento delle realtà e dell'universo mentale dei montanari.

Prima di diventare Parco Nazionale il territorio era (ufficialmente dopo il 1856) riserva reale di caccia. Vi prosperano il camoscio e lo stambecco (quest'ultimo era una specie severamente protetta... salvo che per il Re). Questa situazione risultava dalla cessione gratuita e volontaria del diritto di caccia (ma era esclusa la proprietà del suolo) fatta dai montanari al loro sovrano, che era quasi uno di loro: il Piemonte, come la val d'Aosta, era stato una delle culle della casa Savoia ed inoltre questo Re era un personaggio molto popolare (Vittorio Emanuele II).

Nel 1922 tale territorio di caccia viene



Una classica immagine del Parco Nazionale del Gran Paradiso (da « Notizie del Parco », dicembre 1986)

* Institut de Géographie Université de Grenoble

decretato Parco Nazionale *« con lo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservarne le particolari formazioni geologiche e la bellezza del paesaggio »*. Gli abitanti non sono consultati e, pur conservando teoricamente il loro diritto di proprietà, il loro diritto di godimento viene severamente regolamentato poiché la totalità di questo territorio è integralmente protetta. Qualsiasi modifica della coltre vegetale e del paesaggio da parte loro (taglio di boschi, viabilità, costruzione, ricostruzione ecc...) viene sottomessa al *« permesso speciale »* del Parco. Non è previsto alcun indennizzo (salvo il riscatto dei diritti di caccia e pesca). Ecco dunque che gli abitanti vengono virtualmetne spossessati a vantaggio di un signore, questa volta anonimo e lontano (lo Stato), di cui devono sollecitare l'autorizzazione per l'uso del suolo: essi non lo fanno sempre e proprio malvolentieri (perché per loro si tratta di un'umiliazione).

Feriti psicologicamente, i montanari sono inoltre penalizzati sul piano economico dalla regolamentazione del Parco Nazionale (mentre le cacce reali erano fonte di profitto grazie agli impieghi temporanei, a piccoli regali e alle donazioni):

- i danni provocati dalla selvaggina non comportano indennizzo automatico (nel 1985 c'erano più di 3.000 stambecchi e 6.000 camosci) poiché il bilancio del Parco è stato fino a questi ultimi anni assai insufficiente ed incerto (ma attualmente ammonta a più di 3 miliardi di lire);
- non esiste zona periferica (pre-parco) contrariamente al sistema francese e il PNGP non ha dunque alcun credito speciali da ripartire tra i comuni (sono 13, con 8.359 abitanti nel 1981);
- il Parco ingloba degli insediamenti permanenti (circa 500 persone) poiché i suoi confini scendono fino a 700 m di altitudine ed il regime più morbido applicato a questa zona abitata è stato soppresso nel 1977 (decreto Marcora) mentre nel 1979 (decreto Pertini) il Parco si è ancora brutalmente ingrandito, coprendo in totale una superficie di 72.000 ettari. Caso estremo, il comune valdostano di Valsavarenche è compreso interamente nel Parco e si trova quindi letteralmente asfissiato.

2) **I montanari** non sono ostili all'esistenza del Parco, ma combattono il suo tipo di gestione (fatta senza di loro) e la sua regolamentazione arcaica e negativa nella maggior parte dei casi. Vedono nel Parco un patrimonio culturale ereditario, collettivo e privato, di cui il valore affettivo difficilmente si dissocia dal valore economico; un mezzo di sostentamento da valorizzare; un ambiente di vita da migliorare.

La maggioranza di loro vi sono infatti nati oppure ne sono originari, poiché vi sono ben pochi immigrati; essi vi sono dunque profondamente legati e rifiuterebbero in modo massiccio di vendere le loro proprietà al Parco, se questo volesse acquistarle, come la legge gli permette. La sopravvivenza diffusa del patois (francoprovenzale e piemontese) accentua ancora il loro sentimento di attaccamento alle origini.

Questo territorio protetto resta il loro ambiente di vita, dove essi vogliono *« lavorare e vivere meglio »* ma, poiché l'agricoltura è moribonda (tranne gli alpeggi) e l'industria praticamente inesistente (tranne quella idroelettrica), pensano del tutto naturalmente di sviluppare il turismo; ora, se la presenza estiva è sempre stata soddisfacente, l'inverno resta in larga misura quasi ovunque una stagione realmente morta (eccetto la stazione valdostana di Cogne) e l'attrezzatura invernale di tutto il massiccio, compreso l'esterno della zona protetta, equivale a quella di una media stazione francese come Valmorel in Tarantasia.
Il PNGP è infatti visceralmente ostile all'impianto di mezzi di risalita meccanici, tanto che l'area sciabile utilizzata per lo sci alpino copre appena lo 0,2% della superficie del Parco. Lo sci di fondo, svago che consente la creazione di ben pochi posti di lavoro, è poco diffuso a causa della natura accidentata del rilievo. Valsavarenche, il comune più diseredato di tutti (200 abitanti, di cui la metà emigra durante l'inverno), si trova in aperto conflitto con l'amministrazione del Parco che gli aveva negato (per motivi paesaggistici) un ripetitore televisivo (1979) che ha poi finito di costruire in barba ai carabinieri.

I montanari chiedono di essere associati alla gestione del Parco, non potendo, in alternativa, *« cambiare la testa agli amministratori »* ai quali rimproverano di gestire egoisticamente un bene nazionale fondato per altro su un patrimonio privato e di tenere in poca considerazione gli uomini che lo abitano. Essi non ammettono di non poter scegliere liberamente il modello di svilutto turistico come fanno invece i loro compatrioti delle vallate vicine. Per alleviare la precarietà delle loro condizioni di esistenza e mettere fine all'esodo (i comuni hanno perduto il 60% della popolazione dal 1881 al 1981) hanno bisogno di un miglioramento del loro confort e delle loro risorse, impossibile nelle circostanze attuali. Le loro proteste vanno contro *« quei signori che vivono dove esiste ogni comodità possibile e salgono lassù in estate quanto tutto è più facile »*. A discolpa degli amministratori del Parco si deve dire che subiscono la pressione costante e scatenata della lobby ecologista, forza elettorale di un certo peso e di cui il governo ha riguardo.

3) **Le associazioni ecologiste** sono numerose ed attive, in particolare la « *«Pro Natura* », il « *World Wildlife Fund* », l'*Associazione Nazionale Protezione Animali* », la « *Lega Italiana Protezione Uccelli* ». Esse proclamano che *« dobbiamo trasmettere questo patrimonio come l'abbiamo ricevuto »*, quantunque il loro obiettivo teorico sia di ricreare poco a poco nel Parco l'ambiente che esisteva in montagna prima dell'uomo; ai loro occhi questo territorio è (o dovrebbe diventare) un isolotto di bellezza selvaggia ai margini di un mondo artificiale, una proiezione idilliaca. Esse considerano i montanari dei pericolosi speculatori, decisi a distruggere il Parco *« intorno al quale si stringe sempre più un anello di asfalto e cemento »*... « Il più piccolo edificio agricolo, anche abbandonato, diventa pretesto per la costruzione di strade cosicché gli *« antichi e mirabili villaggi vengono sfigurati dalle seconde case, dai parcheggi e dai campeggi »* al punto che stambecchi e camosci *« sono progressivamente privati del loro spazio vitale »* (sic).

Tutti questi disordini deriverebbero inoltre dall'*« incompetenza »* dell'amministrazione del PNGP e dal *« numero eccessivo, nel suo seno, di rappresentanti degli interessi locali »*. È per questa ragione che certe associazioni ecologiste avevano domandato al presidente del Consiglio dei Ministri in persona di sciogliere il consiglio di amministrazione del Parco (2). Questi eccessi nel linguaggio traducono una caricaturale ignoranza della realtà. Essi sono inoltre pericolosi poiché, riportati dalla stampa nazionale con ben maggiore frequenza delle lamentele dei montanari (chi si preoccupa a Roma, Firenze o Milano del peso elettorale dei 6500 elettori delle vallate del Gran Paradiso?), manipolano l'opinione pubblica e ritardano la soluzione dei problemi.

L'indagine sul posto mette in rilievo il fatto che le seconde case non sono particolarmente opera della gente del posto, che si accontenta tutt'al più di vendere il terreno (molti proprietari fondiari sono peraltro emigrati), e che le strade agricole e forestali sono una necessità: la maggior parte degli alpeggi piemontesi sono accessibili soltanto a piedi e molti dei boschi valdostani soffrono per un'evidente mancanza di manutenzione. L'indagine rivela che i montanari vogliono sviluppare le risorse proprie al loro ambiente in una

---

(1) V. a questo proposito il numero speciale (anno 1985) della Revue de Géographie Alpine « *Le Parc National du Grand Paradis: protection et aménagement de la montagne* ».

(2) Tutte le citazioni sopra riportate sono tratte fedelmente dalla lettera che gli hanno fatto pervenire il delegato regionale del WWF e il presidente dell'ENPA.

maniera adattata all'esistenza del Parco il quale procura impieghi permanenti (60 guardie) ed assicura loro una pubblicità gratuita grazie alla sua fama internazionale.

Essa attesta parimenti che nell'80% dei casi, il desiderio prioritario degli abitanti (ne sono stati interrogati 600) è di rinnovare l'abitato antico (di cui la metà è stata abbandonata) e non di costruire, e che i giovani, più ancora dei loro padri, si preoccupano comunque di proteggere i siti. Così la comunità valdostana, più giovane e dinamica, più ricca ed ottimista, è attenta alla protezione dell'ambiente in misura maggiore di quella del Piemonte. Al contrario, i villaggi piemontesi, esangui e deperiti, aspirano a dei mutamenti profondi poiché l'avvenire pare loro oscuro; soltanto là i montanari hanno in testa lo schema classico della stazione di sport invernali che privilegi lo sci alpino e da crearsi facendo appello a capitali esterni.

4) **Degli autonomisti valdostani,** esasperati per le prese di posizione estremizzanti degli ecologisti e per l'intollerabile situazione in cui sono immersi i montanari, in particolare quelli di Valsavarenche, hanno presentato due ricorsi davanti alla Corte Costituzionale contro il PNGP. Essi rifiutano in blocco le proposte contenute in un progetto di piano di sistemazione preparato dai tecnici del Parco poiché tale progetto è stato concepito prima che fossero conosciuti i risultati dell'indagine sul posto; non tiene conto dei bisogni vitali della popolazione, in particolare quello dell'attività invernale, condizione imperativa di sopravvivenza (lo sci alpino non viene neppure menzionato).

Per loro la questione è diventata di natura politica. Il Parco (che essi non qualificano mai come nazionale) è il cavallo di Troia che permette allo Stato italiano di amputare la Regione Autonoma Valle d'Aosta di una parte delle sue prerogative sull'11,5% del suo territorio. Si tratta di un'infrazione allo statuto di autonomia definito con la legge nazionale del 26 febbraio 1948 che attribuisce alla Regione competenze dirette in materia di urbanistica, agricoltura, foreste, viabilità, servizi pubblici e protezione del paesaggio. È il simbolo del centralismo romano, una sfida al sentimento ecologista innato del montanaro, un'offesa alla sua libertà, poiché i decreti del 1922, 1923 e 1947 conferiscono al Parco Nazionale anche dei poteri in materia di urbanistica. Nel corso dell'elaborazione di un Piano Regolatore Generale Comunale esso dà il proprio parere. Benché adottato dal Comune e approvato dalla Regione, il PRG non dispensa gli interessati dal richiedere all'Ente Parco il nulla osta in caso di un qualunque intervento nella zona protetta. Ecco perché lo sviluppo degli sport invernali è proibito.

Anche nel 1950 l'Union Valdôtaine aveva fatto votare all'unanimità una legge che regionalizzava il Parco. Ma lo statuto di autonomia non fa menzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e di questa incredibile lacuna i dirigenti valdostani dell'epoca sono almeno in parte responsabili. Inoltre, simile linea di condotta può difficilmente essere seguita (l'indagine ha dimostrato) dalle popolazioni del versante meridionale, non essendo il Piemonte una regione autonoma. Essa rischia dunque alla fine di indebolire il fronte dei montanari: i loro avversari non si privano certo della possibilità di attizzare i sentimenti nazionalisti fustigando *« l'arrogante autonomismo valdostano »*. I princìpi non devono impedire di essere realisti.

II) Conclusione: quale avvenire per la popolazione?

Non è possibile esporre in poche pagine tutta la complessità del problema del Parco Nazionale del Gran Paradiso, riflesso delle contraddizioni della nostra società. Ma è evidente che un giorno si dovrà pur giungere ad una negoziazione e che ciascuno dei protagonisti dovrà spostarsi un poco dalla propria posizione attuale.

Il Parco non può funzionare senza il consenso e la collaborazione della popolazione montanara che ne è stata spogliata. Sono necessarie dunque delle compensazioni (Gianni Oberto, allora presidente del PNGP, l'aveva detto e scritto nel 1972), *« Il tormento dei parchi italiani risiede nel peccato originale della loro nascita... Non è giusto che beni nazionali come sono i parchi pesino essenzialmente sulle comunità locali... Bisogna che lo Stato indennizzi... soltanto in questo modo si ristabilirà un equilibrio sul piano della giustizia e dell'equità; soltanto così il parco potrà essere parco »*. Non si poteva trovare espressioni migliori... ma oggi pare di essere molto lontani da tutto ciò. Prima di concludere con le prospettive future, riassumiamo alcune idee essenziali:

a) La delimitazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso nel 1922-1923 non era stata una catastrofe per delle poplazioni che vivevan o quasi esclusivamente di agricoltura.
b) Essa era stata in ogni caso un errore psicologico (le popolazioni non furono consultate) ed un'ingiustizia (i proprietari del terreno, montanari al 90%, ne furono letteralmente spogliati, cosa che né la ragion di Stato né l'encomiabile preoccupazione di preservare la natura possono giustificare).
c) Si è rivelata insostenibile quando l'agricoltura si è vista condannata e la popolazione — come ogni popolazione di montagna — ha riposto le proprie speranze nello sviluppo turistico, fatto che necessitava sistemazioni indispensabili.
d) Certamente il Parco Nazionale del Gran Paradiso costituisce un'attrazione considerevole: i montanari, nella stragrande maggioranza, ne sono perfettamente consapevoli e sono assolutamente d'accordo sull'esistenza del Parco. Per loro si tratta di un mezzo



Il lago di Ceresole Reale, nel versante piemontese del Parco

di prestigio e di una fonte di profitto, ma attualmente questi profitti si limitano all'estate (la risorsa principale è costituita dagli affitti: 1/4 delle famiglie affitta ai turisti). Le presenze invernali sono invece insignificanti, fatta eccezione per la Val di Cogne dove esiste l'unica stazione turistica degna di questo nome e la sola a disporre di un'attrezzatura invernale onorevole.

Quindi, a nostro parere, il problema per l'avvenire della popolazione è il seguente:

a) La sistemazione del territorio ha per scopo il miglioramento dell'utilizzo dello spazio nell'interesse degli abitanti e non già contro di loro. Il benessere dei cittadini italiani, per il quale il PNGP è stato concepito, non può in nessun caso essere ottenuto con la spogliazione e l'emarginazione degli abitanti delle Vallate del Gran Paradiso.

b) Oppure, poiché il Parco è nazionale, bisogna corrispondere agli abitanti un aiuto nazionale. Tutti i cittadini italiani senza eccezione, quelli di Roma, Milano, Palermo e Sassari come quelli di Torino o di Aosta, devono pagare un *contributo annuale* in favore dei montanari del Gran Paradiso. Ricordiamo che ogni anno il Parco Nazionale della Vanoise corrisponde agli abitanti della zona periferica una sovvenzione equivalente a circa 400 milioni di lire.
Fino ad oggi il PNGP non ha dato niente.

c) Come si può dunque assicurare ai montanari del Gran Paradiso i mezzi per vivere nel proprio paese, per lavorare in estate e in inverno, se non *creando le attività invernali* che ora non hanno?

d) La creazione di un'attività invernale, qualunque essa sia, costituisce la chiave del problema, la quale, a mio parere, renderà secondarie tutte le altre questioni controverse (delimitazione, statuto del Parco).

e) Ma quale attività nuova se non gli sport invernali (artigianato e industria hanno infatti possibilità assai più limitate)? E tutti sanno che lo sci di fondo — che si adatta molto bene ad un Parco Nazionale — è in grado di creare pochissimi posti di lavoro. L'unica soluzione è di abbinare sci di fondo e sci alpino, essendo quest'ultimo la migliore fonte di profitto per le popolazioni poiché necessita di personale di formazione (maestri di sci), di funzionamento (addetti agli skilift) e di manutenzione (tecnici). Inoltre si allea perfettamente con il sistema della pluriattività, ovunque presente in montagna. Purtroppo si tratta di una soluzione che l'Ente Parco si è finora rifiutato di prendere in considerazione (e il *Primo Schema di Piano* non ne parla).

In conclusione, la sistemazione turistica che mi pare ragionevole per il Gran Paradiso è:

a) Un turismo rurale ben integrato con il paesaggio e con le tradizioni locali ma con un'inclinazione culturale e pedagogica che deve ancora essere valorizzata.

b) Inoltre, il *turismo rurale* deve includere lo sci, ma in modo limitato: non si tratta di rifare qui delle *stazioni* che sono state fonti di molti abusi, ma soltanto di creare un'*attività invernale* che faccia vivere gli abitanti (la mezza montagna non ha lo sci ma ha un'agricoltura più solida, possibilità di lavoro nelle officine e nelle amministrazioni vicine alla Valle principale e può servire da sbocco per le stazioni turistiche d'alta montagna).

c) I Comuni e la Regione poi devono *conservare il dominio* in tutte le fasi, e di conseguenza devono contare sulle proprie forze e soltanto sui propri capitali, senza fare appello ad interessi esterni. Questa regola dello sviluppo autonomo (sviluppo endogeno) non consentirà altro che sistemazioni limitate, il che costituirà una salvaguardia sicura per il Parco e la sua missione.

d) Ciò implica evidentemente che, *in diritto* o *di fatto*, la zona abitata e coltivata dei fondovalle sia sottomessa al solo regolamento del PRG del comune. È dunque necessaria una *divisione in zone* del Parco in modo che ogni zona benefici di un regolamento particolare che tenga conto contemporaneamente delle prerogative del PNGP e dei comuni e degli interessi vitali degli abitanti, che devono essere coinvolti nella gestione del Parco.

È in gioco l'avvenire di centinaia di famiglie. Queste persone attendono una soluzione ed è urgente: da molto tempo il problema avrebbe dovuto essere regolamentato. Lo sviluppo turistico delle vallate del Gran Paradiso non è concepibile senza il Parco, ma il PNGP non può nulla senza la collaborazione attiva della popolazione.

Riserve e parchi naturali, base di un turismo nuovo in Valle d'Aosta

Charles Lyabel

In primo luogo bisogna precisare che sarebbe più chiaro parlare piuttosto di *« aree naturali protette »*, tra le quali figurano i parchi naturali.

Al fine di rendere il problema più chiaro, si dovrebbe poi d'ora innanzi separare e distinguere nettamente il problema *« del »* Parco (del Gran Paradiso) da quello, del tutto diverso, *« dei »* Parchi regionali.

Non bisogna infatti perseverare nell'errore di confondere i due problemi, subordinando la creazione di parchi regionali alla soluzione definitiva del problema del PNGP.

Rimandare a dopo, ad un'epoca indefinita, la creazione di aree naturali protette regionali non potrebbe che fare un grande torto al benessere superiore ed al progresso delle popolazioni che vivono all'interno o alla periferia delle zone desertificate o quasi delle nostre montagne e che hanno una vocazione evidente per una gestione del territorio che segua criteri naturali.

Ogni volta che si affronta il problema delle aree naturali protette regionali con le autorità municipali o con qualche residente, ci si sente rispondere che non si vuole diventare vittime di coercizioni come quelle che opprimono le popolazioni che vivono nel PNGP: come se non esistesse che una sola formula possibile di parco o di aree naturali protette!

È assolutamente necessario, per il bene e nell'interesse di vaste zone della Valle d'Aosta, emarginate da anni rispetto al circuito economico, smettere di ragionale per luoghi comuni e per idee stereotipe e lasciarsi dietro le spalle schemi logici che non hanno più alcuna ragione di sussistere.

Senza entrare nel tema del PNGP, che costituisce da lungo tempo l'oggetto di colloqui tra la Regione e lo Stato in vista di una soluzione che tenga conto delle giuste esigenze delle popolazioni interessate, la mia intenzione si limita ad illustrare le possibilità e le positive conseguenze sociali ed economiche che potrebbero derivare dall'istituzione di più aree naturali protette in tutta la Regione.

Nessuno può negare che un'area naturale protetta comporti delle costrizioni che d'altronde sono espressione e conseguenza diretta di un ambiente geografico limitante di per sè.

D'ora in avanti però, si deve prendere l'abitudine di concepire le aree naturali protette come un *« affare »* per i residenti, offrendo loro la possibilità di valorizzare dal punto di vista economico vaste zone altrimenti destinate all'emarginazione: le aree naturali protette come modo alternativo di *« cultura »* del territorio per la sua valorizzazione.

Non si può pretendere di affrontare e risolvere questo problema a colpi di slogan del genere *« Gli uomini prima delle bestie »*: è possibile ed auspicabile, al contrario, che si migliori la situazione dei residenti attraverso la protezione del patrimonio faunistico. Un approccio intelligente al problema non oppone la fauna all'uomo né l'uomo alla fauna, dal momento che essi possono coesistere molto bene e vantaggiosamente.

È non è neanche vero, come spesso si tende a credere, che le aree naturali protette possano costituire un limite serio per l'agricoltura, l'apicoltura e la silvicoltura. La questione è che si deve studiare lo sviluppo di ogni zona proponendo dei valori naturali significativi in una prospettiva non soltanto locale, che condurrebbe ad un ripiegarsi delle comunità interessate su se stesse, ma anche regionale, inserita in un contesto internazionale. L'isolamento non può portare a nulla di buono e non gioca in favore del progresso.

Se esaminiamo le potenzialità della Regione gettando lo sguardo al di là della barriera delle Alpi, in direzione dell'Europa, dobbiamo per forza constatare che la Valle d'Aosta è caratterizzata da un patrimonio montuoso e naturale di primissimo ordine, di gran lunga sotto-sfruttato e persino abbandonato, con grande danno della comunità valdostana.

In fondo, parlare di aree naturali protette significa parlare di turismo che è ormai diventato la fonte principale della nostra economia. Il territorio e l'ambiente costituiscono la nostra industria principale: sta a noi servircene con intelligenza, senza recar loro offesa.

Le nostre montagne, i nostri laghi, i nostri corsi d'acqua, la nostra flora, la nostra fauna, i nostri paesaggi, la nostra architettura rurale, costituiscono un patrimonio unico rinchiuso in uno spazio ridotto, rimasto intatto quasi fino ai nostri giorni. La Valle d'Aosta, per la sua unità e la sua omogeneità, può essre definita a giusto titolo l'*« Himalaya d'Europa »*.

Questo patrimonio d'immenso valore, lascito della natura e della fatica dei nostri avi, non è inferiore in niente rispetto a quelli della Svizzera e dell'Austria, *« luoghi alti »* del turismo alpino in Europa.

E allora, dobbiamo trovare la franchezza ed il coraggio di domandarci quali siano le ragioni che dirottano i turisti più esigenti verso quelle due nazioni o verso il Trentino Alto Adige, e che, per contro, attirano da noi un turismo di massa di una qualità culturale inferiore. Non abbiamo forse qualche errore da rimproverarci?

La Valle d'Aosta è caratterizzata da siti meravigliosi e da un clima secco e soleggiato: possiamo dunque contare sulla formula *« montagna + sole »*, che ha un effetto magico sulla mentalità delle popolazioni delle pianure fredde e umide dell'Europa settentrionale.

Che cosa vediamo per contro? Un turismo di massa motorizzato e chiassoso che invade disordinatamente i siti più belli senza essere, per lo più, in grado di apprezzarli, mentre i turisti più preparati non fanno che rapide apparizioni per dirigersi senza esitazione verso le cime da scalare o verso il PNGP e lasciare poi in fretta la Valle d'Aosta dopo aver raggiunto il proprio scopo. Sia per una categoria, sia per l'altra, la Valle d'Aosta ha il ruolo di *« veloce self-service »* della montagna. Evidentemente essi non manifestano che un interesse molto relativo per l'insieme della nostra Regione, che tuttavia ha una natura tale da poterli attrarre e trattenere.

Di chi è l'errore? Della loro premura e superficialità o, piuttosto, della nostra mancanza di preparazione?

Senza pretendere di affrontare qui il grande problema di una organizzazione moderna del turismo, siamo sicuri di aver

fatto tutto il possibile per creare condizioni suscettibili di attrarre una corrente turistica di qualità migliore?

Ci siamo chiesti, per esempio, le ragioni che sono all'origine della scelta preferenziale, se non esclusiva, dei turisti tedeschi per il PNGP: evidentemente essi ignorano le polemiche che gli fioriscono intorno, ma sono attirati anche dall'etichetta, magica per loro, di *« parco »* al punto di dimenticare il resto della Regione che non ha nulla da invidiare al territorio del PNGP e che per più aspetti è altrettanto interessante.

È proprio l'Europa la riserva principale del nostro turismo, poiché ci è più vicina per la sua storia, la sua cultura e per la poca distanza da percorrere rispetto all'America del Nord, l'Africa del Sud o il Giappone: è nella sua direzione che dobbiamo lavorare, il resto sarà un di più. Ma è necessario esserne coscienti e sapere come agire.

Tutti sappiamo che in estate, grazie all'apporto turistico, il settore terziario ingrandisce i suoi introiti e la presenza umana raddoppia. Ma questo fenomeno potrebbe assumere proporzioni impressionanti se ci mettessimo all'opera per rendere tutti gli angoli della Valle d'Aosta, anche i più nascosti, adatti all'accoglienza dei turisti, in un'ottica nuova che sappia trarre profitto da ogni possibilità ed occasione: in primo luogo, la ricostruzione dell'immenso patrimonio architettonico sparso in montagna, attualmente in via di abbandono per la crisi dell'agricoltura e lo spopolamento, pervenutoci quasi intatto, ma che rischia di crollare nei prossimi 20-30 anni, dovrebbe diventare l'obiettivo privilegiato della nostra azione, affinché possa ospitare tutti quei turisti desiderosi di riposo e distensione in un ambiente naturale incontaminato.

Questo non sarebbe ovviamente sufficiente senza un'azione organica di valorizzazione dell'ambiente che fiancheggi la sistemazione delle strutture di accoglimento: ed è proprio qui che interviene la necessità di mettere in piedi una serie di aree naturali protette, ben distribuite in tutta la Regione, come struttura indispensabile allo sviluppo turistico. Infatti non ci si dovrà certo limitare alla pura attività di ricostruzione dei fabbricati rurali, lasciando ai nostri visitatori l'iniziativa della scoperta personale dei valori naturali.

E non è detto, anzi!, che tutti i parchi e tutte le riserve naturali debbano assomigliare al PNGP e che debbano avere flora e fauna come centro d'interesse. Possiamo scegliere tra una larga gamma di possibilità che riflettono una grande varietà di situazioni. D'altra parte l'U.I.C.N. (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) ha già messo a punto da lungo tempo una classificazione delle aree naturali protette, senza limitarsi ai parchi naturali, estendendola anzi, con una regolamentazione flessibile che si adatta ai diversi casi, alle riserve integrali orientate, geologiche, botaniche, zoologiche, biologiche, ai monumenti naturali, alle foreste di protezione, ai parchi sistemati, fino alle riserve antropologiche. L'immaginazione è il solo limite, insieme alla geografia.

Evidentemente la Regione, per non ripetere gli errori che hanno provocato, ovunque in Italia, l'insuccesso dei Parchi naturali istituiti ed amministrati dallo Stato, dovrebbe riconoscere un ruolo importante alla partecipazione delle amministrazioni e delle associazioni locali, mediando delle normative giuridiche e una pianificazione territoriale che vadano in questa direzione, ed essere generosa in aiuti vari ed indennità ai residenti, singoli o gruppi.

Tuttavia la valorizzazione dell'ambiente non è concepibile senza l'innalzamento non solo del livello di esistenza, ma anche della preparazione professionale e culturale dei residenti: non solo bisogna evitare che la protezione della natura diventi fine a sé stante, comprensibile soltanto agli iniziati, ma è necessario evitare un divario culturale troppo pronunciato tra i residenti ed i visitatori, affinché lo sviluppo non sia a senso unico e possa al contrario portare benefici tanto agli uni quanto agli altri, in armonico equilibrio. Di conseguenza s'impongono corsi professionali anche di livello molto alto e stages di formazione, tanto culturali che linguisti-



Il Gran Paradiso visto da Cogne - Valnontey

ci, se necessario all'estero. Se si desidera ricevere e conservare il più a lungo possibile i turisti migliori, bisogna mettersi all'altezza della situazione, rendendosi capaci di intrattenerli piacevolmente nella loro lingua. E i posti e le occasioni di lavoro in tutti i settori si moltiplicano, fatto che non è certo di interesse secondario.

In conclusione, è necessario considerare la politica delle aree naturali protette in Valle d'Aosta nel quadro della civiltà attuale, che si ama definire *« post-industriale »*, più informatizzata di quella industriale ed in parte ancora rurale che ci stiamo lasciando alle spalle, ma soprattutto più informata e dotata di una maggiore disponibilità di tempo da dedicare agli svaghi, più curiosa e di spirito più libero; è a questo turista amante della natura, con un livello culturale sempre più elevato che lo allontana sempre più dall'auto-feticcio e che costituisce una minoranza in fase di crescita, cui bisogna guardare d'ora in avanti, che dobbiamo avere presente preparandogli delle strutture adeguate, come le aree naturali protette e le passeggiate a piedi nella natura, ed abbandonando le strutture di massa che hanno invaso le nostre montagne al tempo in cui queste venivano coperte e imbruttite dalle seconde case.

Ciò contribuirà inoltre alla rinascita delle zone montane più sfavorite, impedendo inoltre le concentrazioni turistiche nei poli privilegiati.

Si sente spesso dire che l'uomo è al centro di tutto: se quest'idea è giusta, si dovrà rivedere un poco la nostra concezione di progresso che non dovrebbe consistere unicamente di opere concrete, ma dovrebbe soprattutto prendere in considerazione il miglioramento delle qualità e delle capacità umane per modificare in meglio l'atteggiamento dell'uomo rispetto al mondo in cui vive ed all'ambiente.

Operai a tempo indeterminato

Comunità montane della Campania e Regione a confronto

Il 9 marzo scorso si è svolto a Benevento un incontro volto alla definizione del rapporto di lavoro degli operai a tempo indeterminato, in possesso di titolo di studio superiore ed utilizzati in lavori di ufficio per carenza di personale.

Erano presenti, tra gli altri, l'Assessore regionale agli Enti locali, Pepe, il responsabile provinciale DC per le Comunità montane, Navarretta, il Presidente della Delegazione UNCEM, Cioffi, il componente della Giunta Nazionale UNCEM, Pasquale e i presidenti delle Comunità montane di Avellino e Benevento.

Il problema affrontato riguarda l'impiego di circa ottanta unità di personale, utilizzate dalle Comunità montane in lavoro d'ufficio e inquadrate ancora oggi, a distanza di cinque anni, quali operai sia dal punto di vista giuridico che economico. Il lavoro svolto da detto personale ha una funzione importante per l'esistenza degli Enti delegati, sprovvisti completamente di Ufficio tecnico - agricolo forestale, in quanto la Regione Campania, pur avendo delegato alle Comunità montane l'attività di forestazione e di bonifica montana, non si è mai preoccupata di dare alle stesse la possibilità di dotarsi di idoneo personale.

Nel corso della discussione, il Presidente della Delegazione Regionale Cioffi, facendo una panoramica sulla vita delle Comunità montane a seguito delle deleghe ricevute dalla Regione, si è soffermato sul problema e sulle difficoltà di gestione delle deleghe. Difficoltà dovute, appunto, alla carenza di personale.

In particolare, il Presidente Cioffi ha espresso il parere che l'unica possibilità di risoluzione del problema possa trovarsi nell'applicazione del dispositivo dell'art. 6 della Legge regionale n. 27, riguardante la costituzione degli Uffici tecnici - agricolo forestali.

Pompeo Pasquale, membro della Giunta nazionale UNCEM, ha prospettato anche un'altra possibilità, che potrebbe essere quella di un allargamento delle piante organiche degli Enti delegati, il che comporterebbe tuttavia difficoltà enormi e tempi molto lunghi.

Nell'illustrare l'articolo 6 della citata L.R. n. 27, Pasquale ha rilevato che è compito della Regione Campania regolamentare la costituzione degli Uffici tecnici - agricolo forestali degli Enti delegati, riservandone l'istituzione ad apposito provvedimento di legge regionale. Questo dovrebbe contemplare concorsi regionali riservati al personale in possesso del richiesto titolo di studio già legato alla Regione da un rapporto di lavoro come operai a tempo indeterminato e che di fatto già svolgono presso gli Enti delegati lavori d'ufficio.

Tale proposta ha trovato concordi tutti i presenti, stante anche il precedente che in altre Regioni hanno già risolto lo stesso problema nel medesimo modo. L'Assessore Pepe dal canto suo ha dichiarato la propria disponibilità ad offrire ampia collaborazione per la risoluzione del problema, anche attraverso le necessarie intese con il collega dell'Agricoltura, Vito.

L'U.N.C.E.M. Marche per il personale delle Comunità montane

La Delegazione UNCEM delle Marche, dopo l'Assemblea dei soci (tutti i 123 Comuni e le 12 Comunità montane marchigiani) è entrata nel pieno delle sue funzioni statutarie con l'elezione della Giunta esecutiva e del Collegio sindacale, per il mandato fino al 1990.

Presidente della Delegazione è stato confermato l'on. dott. Nicola Rinaldi (DC) presidente della Comunità montana di Camerino e Sindaco di Ussita. Due vicepresidenti sono stati eletti nelle persone di Otello Biondi (PCI) consigliere nel Comune di Fabriano e di Arido Savelli (PSI) consigliere nel Comune di Pergola. Gli altri componenti la Giunta saranno il dott. Pietro Piersimoni (DC) di Serra S. Abbondonio, il dott. Mario Compagnucci (DC) di San Ginesio, il sig. Riccardo Maderloni (PCI) di Fabriano, il geom. Giuseppe Vecchioli (PSDI) di Macerata e il sig. Pio Ionni (PRI) di Ascoli Piceno. Il Collegio sindacale sarà composto dal dr. Francesco Mancini (DC) di Comunanza, sig. Angelo Cola (PCI) di Fabriano, dott. Mario Paglialunga (PSI) di Fabriano e dott. Guido Latini (PSDI) di Fabriano.

Come suo primo atto, l'UNCEM Marche ha esaminato con viva preoccupazione la situazione venutasi a creare nelle varie Comunità montane in seguito alla decisione della Regione di richiamare il proprio personale a suo tempo distaccato negli enti montani. Il provvedimento comporterà in pratica la paralisi di attività di queste istituzioni che curano gli interessi della montagna marchigiana. L'UNCEM, con una mozione, ha chiesto alla Regione di recedere in via immediata dalla sua decisione e di promuovere un incontro per dibattere le modalità di soluzione di questo problema vitale per il funzionamento delle Comunità, le cui disponibilità di bilancio non permettono di assumersi in proprio le spese per detto personale, composto in prevalenza da funzionari tecnici qualificati.

L'UNCEM Ligure e i Piani Paesistici

Giuseppe Marcellino

Dopo l'approvazione dello Schema di Orientamento del Piano Territoriale Paesistico, effettuato dalla Regione Liguria nell'ultima seduta dello scorso anno, l'UNCEM Ligure ha espresso l'apprezzamento per come la Regione ha affrontato, globalmente, su tutto il territorio regionale, il problema « *Galasso* » e « *galassini* », privilegiando l'aspetto tipologico delle indispensabili realizzazioni nelle zone montane. Nello Schema di Orientamento è stato riportato esclusivamente il livello normativo e non quello locale, ragion per cui l'UNCEM ha, recentemente, invitato tutti i suoi Associati a prepararsi a fare, in via di collaborazione, delle osservazioni in modo particolare perché non vi siano inconvenienti quale quello di bloccare opere pubbliche comunali che le Comunità montane hanno già finanziato, approvato e programmato.

Per un maggior coinvolgimento degli Associati l'UNCEM Ligure ha convocato la « *Conferenza Permanente dei Presidenti delle Comunità montane* » dove i loro Rappresentanti hanno potuto esprimere il loro parere e chiedere ulteriori chiarimenti per le delimitazioni degli ambiti e dei problemi specifici.

La riunione si è tenuta, recentemente, sotto la presidenza del geom. Giacomo Dario Casassa, Presidente dell'UNCEM Liguria, affiancato dall'Assessore Regionale all'Urbanistica geom. Ugo Signorini e dei tecnici che hanno steso lo Schema di Orientamento.

Nel suo intervento di apertura il Presidente Regionale dell'UNCEM ha espresso l'augurio che i Piani Paesistici servano veramente a tutelare la montagna ligure e che le consentano quello sviluppo economico necessario per la sua stessa vita.

Il discorso, purtroppo, è ancora lungo, e molti interventi lo hanno messo in luce, perché allo stato attuale gli elaborati sono di difficile comprensione perché complessi e soprattutto utilizzano una terminologia che in alcuni casi si presta ad interpretazioni contradditorie.

Durante la Conferenza Permanente è stato messo in luce come, al momento, le popolazioni di montagna non siano state trattate bene. Anche perché da quanto si è appreso, gli Uffici Regionali hanno recepito quasi unicamente gli strumenti urbanistici dei Comuni.

La Giunta Regionale Ligure ha fatto un grosso passo avanti con i Piani Paesistici, perché ha liberato la sua montagna dai « *galassini* » che l'hanno completamente paralizzata, ma rimangono ancora dei vincoli che impediscono di fare quello che si deve.

Intendiamoci, qui non si parla di speculazione, perché questa, in Liguria, non è stata fatta neanche nei veri centri turistici montani, dove ci poteva essere un tornaconto economico e tanto meno la si vuol fare nel resto della nostra montagna.

L'UNCEM ha già dimostrato di essere capace, ma dovrà continuare a farlo, di affrontare i problemi reali di vita in montagna, perché i Sindaci e i Presidenti delle Comunità montane rappresentano veramente i montanari in quanto con loro vivono, lavorano, condividono tutti i giorni le loro ansie.

Gli Organi Amministrativi Centrali e gli abitanti delle città devono però ricordarsi che vivere e sviluppare le proprie attività in montagna non è solo lavorare la terra, tagliare gli alberi, vendere la legna ma significa esplicare tutte le attività possibili in montagna. Lo sviluppo delle attività artigiane e della piccola industria, l'occupazione della manodopera in loco sono i veri problemi che si devono affrontare e per i quali bisogna sottoporre alla Regione Liguria soluzioni concrete, obiettive e serie e allora questa non potrà opporre un rifiuto ma dovrà dire di sì.

A conclusione dell'argomento trattato riportiamo il giudizio espressoci dall'arch. Paolo Stringa, che ha collaborato con la Regione Liguria per la stesura dello Schema di Orientamento: « *La politica territoriale che la Regione ha adottato nella delimitazione dell'ambito delle superfici territoriali è quella di comprendere l'intera Regione e non limitarsi alle sole aree che erano state vincolate dai decreti. Questa politica a me sembra molto giusta, nel senso che si dà per la prima volta un quadro territoriale regionale dell'ambiente sia vincolato che non. In questo modo è possibile portare avanti la politica di riequilibrio sia di aree interne, sia di aree collinari, sia di aree montane fino ad oggi abbandonate dalla normativa e abbandonate anche dagli uomini, purtroppo.*

Nel rapporto fra aree abbandonate per disperazione e aree più insediate per concentrazione abitativa mi pare stia un po' il nocciolo della politica di progetto, ciò creare uno strumento che aiuti a risolvere entrambi i problemi: l'eccessiva concentrazione e l'eccessivo diradamento ».

Ben venga una simile politica territoriale con l'annesso Schema di Orientamento se effettivamente portano allo sviluppo della montagna ligure.



Tipologia abitativa della montagna ligure: la frazione Sessarego di Bogliasco (Genova)

Verso i Corpi comunali di volontariato

Bruno Stella

Passi concreti verso la costituzione sperimentale di Corpi comunali di volontariato per la protezione civile sono stati compiuti, nelle scorse settimane, durante una serie di incontri tra il Ministro Giuseppe Zamberletti e una rappresentanza dell'UNCEM guidata dal Vice-Presidente Bernardo Velletri, delegato ai problemi della protezione civile, che è anche presidente della Comunità montana dei Monti Lepini.

Ai colloqui hanno presenziato anche il Prefetto Elveno Pastorelli, Capo di Gabinetto del Ministro della Protezione Civile, e il Prefetto Giuseppe Capriulo, responsabile del Servizio emergenze del Dipartimento. Nel corso degli incontri sono state poste le basi per avviare la sperimentazione pratica dei corpi volontari presso un *« campione »* di Comunità montane diverse fra loro per struttura, caratteristiche territoriali, disponibilità economiche, esigenze e necessità: la Comunità dei Monti Lepini, rappresentata appunto dal Presidente Bernardo Velletri; la Comunità del Pollino, rappresentata dal Vice-Presidente Angelo Cosentino; la Comunità delle Valli del Luinese, rappresentata dal Presidente Guido Maserati; la Comunità della Val di Lanzo, (presidente Geninatti); la Comunità della Valtopina rappresentata dal suo Presidente Sig. Walter Ruggiti, che ricopre anche la carica di Presidente della Delegazione Regionale Umbra dell'UNCEM.

L'Italia — ha rilevato il Ministro Zamberletti, sottolineando l'importanza di questa iniziativa — è forse il solo paese d'Europa che non affianchi a un corpo di professionisti della protezione civile come i Vigili del Fuoco e i Forestali, corpi di volontari regolarmente organizzati e operanti su tutto il territorio nazionale. È indispensabile che si cominci a organizzare in via sperimentale la costituzione di corpi comunali e intercomunali di volontari della protezione civile, anticipando di fatto la previsione normativa del Disegno di Legge istitutivo del Servizio nazionale di Protezione Civile, attualmente in corso di esame al Parlamento.

Tale sperimentazione - ha continuato il Ministro - può essere avviata in maniera particolarmente proficua presso alcune Comunità montane che hanno già provveduto a organizzare corpi di volontari per affrontare il problema degli incendi boschivi.

È necessario abilitare questi Corpi a operare in maniera polivalente, cioè in tutti i settori della protezione civile, come avviene, del resto, in tutti i paesi modernamente organizzati in questo settore, e il primo passo è avere un quadro preciso delle singole situazioni organizzative, dei *« rischi »* individuati per ciascuna area, delle necessità.

L'esperienza dei singoli rappresentanti delle Comunità montane ha messo in luce, sia pure nella diversità di ciascuna situazione, tre punti in particolare: completa disponibilità alla sperimentazione; presenza di rilevante potenziale umano; scarsità di mezzi.

Riportiamo, a titolo d'esempio, la sintesi della situazione: La Comunità montana dei Monti Lepini raggruppa circa 127.000 abitanti che risiedono in 24 Comuni nelle Provincie di Latina, Roma e Frosinone per una superficie di 106.750 Ha.

La grande maggioranza dei Comuni dispone di squadre di volontari soprattutto impegnate nell'opera di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e delle ricorrenti alluvioni causati dalla mancata ultimazione della bonifica in generale e di quella pontina in particolare.

Allo stato le squadre sono prevalentemente formate da dipendenti comunali e i mezzi di cui dispongono, costituiti da due autobotti e due campagnole della stessa C.m., appaiono assolutamente insufficienti allo scopo (emergenza neve, incendi, alluvioni, ecc...).

La Comunità montana delle Valli del Luinese ha organizzato corpi antincendio che intervengono su richiesta della Guardia Forestale. Dal momento della chiamata i volontari godono di una assicurazione e percepiscono un compenso orario di circa 6 mila lire, che vengono versate nella cassa comune e servono per il rinnovo e l'aggiornamento periodico del materiale e delle attrezzature.

La Comunità montana della Val di Lanzo può contare su un'alta percentuale di volontari: circa mille, su una popolazione complessiva di 35 mila anime.

L'organizzazione di protezione civile è articolata su squadre che operano per settori: antincendio, soccorso alpino, ambulanze. Ogni squadra del settore antincendio raggruppa due-tre paesi. I mezzi, soprattutto in rapporto alle condizioni climatiche che si registrano nella stagione fredda e alle strade, che diventano percorribili con difficoltà, sono giudicati piuttosto scarsi. Scarsità di mezzi è stata denunciata anche nel settore dell'antincendio e in quello delle telecomunicazioni.

La Comunità montana del Pollino dispone di molti operai forestali, ma è assolutamente povera di mezzi.

Le dotazioni sono irrilevanti, la *« Forestale »* non dispone dell'attrezzatura necessaria, soprattutto considerando la rilevante estensione della superficie boscosa della zona.

Con espressione pittoresca ma assolutamente esplicativa, il Presidente della Comunità montana del Pollino ha osservato: *« Quando arriva un grosso incendio, siamo nelle mani del Padreterno »*.

Su precisa richiesta del Ministro Zamberletti e degli esperti del dipartimento della Protezione civile, le Comunità montane chiamate a partecipare a questa iniziativa sperimentale, hanno provveduto a predisporre una carta dei rischi delle rispettive zone e a compilare un preciso censimento di disponibilità e fabbisogni. In base alla norma vigente, infatti - ha ricordato il Ministro Zamberletti - il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla dotazione di mezzi dei Centri di protezione civile regionali. Attraverso questi due enti amministrativi i mezzi potrebbero essere trasferiti, in comodato, ai Corpi volontari dei Comuni e delle Comunità montane per concorrere concretamente allo sforzo organizzativo di enti locali e corpi volontari.

Zamberletti ha anche ricordato che la nuova legge per la Protezione civile confermerà il ruolo del sindaco come capo della protezione civile a livello locale. Le Comunità montane potrebbero assumere il ruolo di centri di coordinamento di settore.

Le cinque Comunità montane, infine, sulla base di quanto è emerso nell'ultimo incontro presso il Ministero, hanno prodotto una documentazione riguardante lo stato attuale e le necessità che una moderna protezione civile impongono; ciò per consentire all'On. Zamberletti di compiere un primo significativo investimento nella dotazione di mezzi, strumenti ecc... e nella organizzazione di corsi di formazione in favore di giovani volontari.

Intanto le Comunità montane e i Comuni che ne fanno parte hanno adottato gli atti deliberativi con i relativi regolamenti per la costituzione delle associazioni del volontariato.

Forestazione e aree marginali

Ampio dibattito al Convegno sulla Cooperazione forestale di Balsorano (AQ)

Organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del Progetto Finalizzato IPRA, si è tenuto al Castello di Balsorano il Convegno « *La cooperazione forestale, strumento di recupero delle aree marginali: esperienze a confronto* ».

Le motivazioni del Convegno, al quale ha partecipato il Segretario Generale dell'UNCEM, Maggi, sono basate sull'ipotesi che il processo di rivitalizzazione del settore forestale nelle aree marginali del paese può essere assecondato dallo sviluppo della cooperazione forestale grazie alle attività sia delle cooperative di servizio, che di quelle di lavoro e trasformazione dei prodotti boschivi, anche non legnosi. In particolare, la cooperazione forestale potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella gestione delle proprietà demaniali che, con un patrimonio forestale di 1.700.000 ettari, pari al 28% circa della superficie nazionale, costituiscono una risorsa caratterizzata da notevoli potenzialità produttive attualmente ampiamente sottoutilizzate.

Il Convegno, tramite la presentazione di 9 relazioni e le indicazioni emerse da una tavola rotonda tra responsabili della cooperazione, ha fornito un'ampia rassegna dei problemi tecnici, organizzativi, normativi e finanziari della cooperazione forestale, offrendo notevoli elementi di riflessione alla luce delle prossime scadenze relative alla presentazione del Piano forestale nazionale.

In particolare, le relazioni hanno coperto i seguenti temi:
— *Enti locali e sviluppo della cooperazione forestale nel Canton Ticino* (D. Ryser, Associazione dei Comuni della Regione Malcantone, CH);
— *La gestione razionale dei boschi delle proprietà collettive e degli enti locali* (C. Zanzucchi, Federazione Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali Consortili);
— *Profili giuridici della cooperazione forestale* (M. Tamponi, Università degli Studi « G. D'Annunzio »);
— *Il ruolo della formazione professionale per lo sviluppo del settore forestale* (G. Duranti, S.A.F. - Gruppo E.N.C.C.);
— *La cooperazione forestale in Emilia Romagna* (S. Amadei e G. Savoia, Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia Romagna);
— *Il Progetto speciale per l'occupazione turistico-ambientale della Provincia Autonoma di Trento* (O. Galas, Agenzia del Lavoro);
— *L'attività del Progetto Finalizzato IPRA a servizio del settore forestale* (U. Bagnaresi, Istituto di Coltivazioni arboree dell'Università degli Studi di Bologna);
— *Il ruolo della ricerca per la conoscenza e la valorizzazione delle risorse forestali* (L. Hermain e M. Bianchi, Istituto di assestamento e tecnologia forestale dell'Università degli Studi di Firenze);
— *Esperienze di cooperazione forestale nell'utilizzo del demanio pubblico in Campania* (A. Clementelli, Cooperativa ARPA).

La tavola rotonda, moderata da D. Pettenella del Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale della S.A.F., ha visto la partecipazione di 5 rappresentanti di cooperative forestali: A. Lazzara (ISCAF; Poppi - AR), F. Demattè (OLAF e AIACE; Vicolo Vattaro - TN), U. D'Angelo (Lo Schioppio; Morino - AQ), M. Nicchitta (Geraci - PA), R. De Filippis (GE.CO - LT).

I contatti instaurati nell'organizzazione del convegno hanno permesso la redazione di un primo elenco di circa 190 cooperative forestali, in base al quale è in fase di definizione un Archivio della cooperazione forestale in Italia.

È prevista la pubblicazione degli atti dell'incontro che, insieme all'Archivio in corso di definizione, possono essere richiesti alla segreteria del Convegno (Lab. di Economia forestale; C.S.A.F.; C.P. 9079; Roma Aurelio o Cattedra di Economia agraria; LUISS; Via Gorizia 4, Roma).

Di particolare interesse appare la relazione del Dr Carlantonio Zanzucchi, di cui pubblichiamo integralmente il testo.

La relazione Zanzucchi sulla gestione dei boschi di proprietà pubblica o collettiva

In questa giornata di studio che ha per obiettivo l'analisi del ruolo della cooperazione per il migliore utilizzo delle risorse forestali, credo sia opportuno non limitarsi ad approfondire aspetti positivi e negativi delle strutture cooperative in senso stretto, quali sono quelle definite dal codice civile e dalla legislazione sulla cooperazione, ma estendere la nostra attenzione anche verso altre forme di associazioni che pur non avendo il riconoscimento giuridico proprio delle cooperative ne mutuano molto spesso lo spirito, le finalità, gli obiettivi ovvero ne agevolano l'attività.

Mi intendo riferire alle proprietà collettive, alle comunità di villaggio, alle società di antiche origini che sono presenti nel nostro territorio montano da antichissima data, che sono caratterizzate da articolate e diversificate regole — così appunto si chiamano nel Cadore — regole di gestione ed uso dei patrimoni forestali e che nel linguaggio giuridico sono unificate sotto la denominazione di *« associazioni agrarie »* od *« università agrarie »*.

Ma intendo pure riferirmi alle proprietà degli Enti locali ed in particolare a quelle dei Comuni, in quanto molto spesso sono interessate dal diritto di uso civico a favore delle popolazioni locali, sia appartenenti all'intero territorio comunale, sia limitate alla singola frazione o al villaggio.

Non sono certamente un detrattore degli usi civici, come è di moda da qualche decennio a questa parte, e non voglio inoltrarmi specificatamente in questo settore, ma per obiettività dobbiamo riconoscere che un loro ruolo positivo lo hanno esercitato, nel bene e nel male, sia nell'evitare che detti beni venissero alienati e frazionati in una miriade di proprietà — e ricordiamo che la polverizzazione delle proprietà è il male principale per l'esercizio di una selvicoltura che voglia essere razionale — sia perché hanno costituito un elemento di unione per le popolazioni di quel borgo montano, di quel villaggio, di quel comune, per non dimenticare che in tempi ancor più tristi di oggi per la vi-

ta delle popolazioni montane i beni delle proprietà collettive, delle comunità di villaggio hanno permesso alle famiglie più povere di trovare il loro sostentamento o l'integrazione di reddito al loro sopravvivere. Certo gli usi civici andranno modificati ed aggiornati, resi più aderenti alle esigenze della società moderna, ma non è certo con la moda di distruggere strutture e realtà operanti nei territori montani che si contribuisce alla valorizzazione delle risorse dei nostri territori montani.

C'è effettivamente un rilancio, nell'opinione pubblica nazionale ed europea, del ruolo di questi organismi e della loro opera preziosa per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Non dimentichiamo i due convegni svoltisi proprio quest'anno a Pieve di Cadore sulle Comunità di villaggio il primo e sulle strutture di gestione di questi beni il secondo.

La solidarietà che è presente tra le popolazioni che vivono in un villaggio di montagna e la volontà di autogestire le proprie risorse sono valori di civiltà che non possono essere cancellati perché sono radicati nell'animo umano, sono conpenetrati profondamente al sentire del montanaro, specialmente in questi tempi di spopolamento e di esodo rurale; si tratta allora di operare perché le risorse lasciate dai padri siano valorizzate al meglio e non vengano *« colonizzate »* — scusate il termine un po' duro ma efficace — da chi vive in città e forse non conosce o non sa apprezzare fino in fondo il rapporto che lega l'uomo di montagna alle sue risorse e al suo ambiente naturale.

Anche la Comunità Europea, pur in carenza di una propria politica forestale, nel *« memorandum foreste »* che vuol essere il documento di base per delineare finalmente una politica forestale europea, sottolinea più volte il ruolo dell'*« associazionismo forestale »* intendendo con tale termine riferirsi a tutte le forme possibili di cooperazione ai diversi livelli e gradi di operatività.

Nel nostro paese la proprietà pubblica e collettiva, che rappresenta il 40% della superficie forestale nazionale — circa 2.500.000 ettari — è soggetta ad un regime diverso da quella privata e ciò è stabilito dalla legge forestale del 1923 e ha trovato conferma in molte leggi regionali e nazionali recenti. Anche il tanto contestato *« decreto Galasso »* o la legge 431/85 richiama l'attenzione sulle proprietà pubbliche e collettive agli effetti paesaggistici e ambientali.

Il legislatore infatti prevede per questi beni norme specifiche, che non sono solo quelle limitative contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale regolanti le utilizzazioni, ma che si estendono alle finalità e al tipo di gestione. Sono norme che riguardano gli strumenti di pianificazione e gli organismi di gestione. I primi sono rappresentati dai piani economici, i secondi dalle Aziende Speciali (regionali, comunali, consorziali) e dai Consorzi Forestali.

Che i piani economici siano lo strumento essenziale per la pianificazione forestale è riconosciuto da ogni paese europeo: la nostra legislazione prevede l'obbligo di gestire i boschi di proprietà degli Enti locali (comuni) ed altri Enti (proprietà collettive) secondo un piano economico; in Francia anche la proprietà privata che supera una certa estensione deve essere gestita con tale strumento. Dei piani economici, chiamai anche piani di assestamento, si è discusso molto sull'aggiornamento degli obiettivi che non possono più essere quelli della sola ripresa o della provvigione, ma devono aggiornarsi nei criteri e nei metodi di redazione e devono riferirsi al *« bosco normale »*, in altre parole al modello colturale che consenta di mantenere un alto grado di efficienza ecologica ed ambientale e soddisfi le esigenze economiche, anche se queste non devono essere solo quelle produttive.

Scusate se mi soffermo ancora un attimo sul piano economico, ma è per dire che il piano economico non solo va ben fatto — il che richiede esperienza e preparazione professionale —, ma va anche ben gestito: infatti un piano economico anche se ben fatto, può deviare dai suoi obiettivi e non risultare in consonanza con l'ambiente se non viene seguito con fedeltà, controllato ed adeguato in rapporto alle variazioni dell'ecosistema.

Una critica che si può fare al passato, in molte proprietà pubbliche, è il fatto che l'estensore del piano economico era tecnico diverso da quello che poi lo gestiva e questo purtroppo si è verificato per quasi tutte le proprietà pubbliche e collettive che non avevano gli organismi di gestione.

Se perciò un piano economico deve essere fatto con criteri moderni e nel rispetto di norme selvicolturali basate su criteri naturalistici, è altrettanto necessario che il tecnico che lo ha redatto, lo possa gestire con continuità. Ne consegue la necessità, nelle aree di maggior interesse forestale del nostro paese, di organismi atti a consentire la gestione razionale di detti beni.

La formula che riteniamo più opportuna per la gestione dei patrimoni dei Comuni e delle proprietà collettive o delle comunità di villaggio sono ancor oggi le Aziende Speciali ed i Consorzi Forestali.

Le dimensioni delle proprietà comunali e degli altri enti sono insufficienti ad assicurare una buona e conveniente gestione, in quanto le nuove esigenze economiche, quelle di rigeneratività, di ricreazione, di valorizzazione delle produzioni extragricole, di tutela ambientale richiedono dimensioni normalmente superiori ai patrimoni dei singoli Enti: per queste motivazioni le forme consortili trovano più favorevoli possibilità di operare, specialmente nel caso dell'Azienda Speciale, rispetto al Consorzio Forestale che è una forma più labile di gestione, anche se può a giusta ragione considerarsi il primo gradino verso la Azienda Speciale (nel Consorzio è in comune la direzione tecnica e la sorveglianza dei beni).

Mi sembra opportuno indicare a questo punto alcune caratteristiche delle aziende Speciali e precisamente:

a) la struttura organizzativa consente di assicurare al contempo una unitarietà di gestione, pur mantenendo separata l'amministrazione delle entrate e delle uscite di ogni ente associato, garantisce le popolazioni rurali montane dell'uso corretto delle proprie risorse ed allo stesso tempo assicura i vantaggi di una imprenditorialità associata

b) la presenza di un tecnico specializzato professionalmente che vive a contatto con le popolazioni locali, ne acquisisce la fiducia e molto spesso è punto di riferimento per tante altre iniziative che spaziano anche oltre i limiti della gestione agro-silvo pastorale, specie in questo periodo di spopolamento e di maggior disponibilità di terreni.

c) l'amministrazione è guidata dai diretti rappresentanti delle popolazioni locali: ricordiamo che anche gli amministratori delle proprietà collettive sono eletti a suffragio universale, così come i rappresentanti dei Comuni.
Nel contesto di una società civile, che riconosce il pluralismo istituzionale, l'autogestione del proprio territorio e dei propri patrimoni è considerato un bene irrinunciabile. È infine da ricordare come tali forme amministrative contribuiscano a formare la classe dirigente anche a livello infracomunale o di villaggio.

d) Si riesce molto spesso a stabilire una corretta integrazione tra ruoli diversi ma coordinati tra loro: quello dell'amministratore che è il garante di una corretta gestione, quella del direttore e del personale tecnico che svolge una funzione propositiva di modelli aggiornati, quella dei fruitori o utenti dei patrimoni che sono stimolati ad una maggior imprenditorialità.

È in questo aspetto che vedo la connessione diretta tra struttura tecnico-amministrativa quale è l'azienda speciale e la cooperativa in senso stretto, cooperativa che può essere di lavoro o di trasformazione delle risorse forestali.

Quando parlo di azienda speciale intendo ovviamente anche riferirmi al Consorzio Forestale ed anche all'Azienda regionale delle Foreste, che è la struttura di gestione parallela per le proprietà demaniali della Regione.

Orbene la nostra esperienza dell'Emilia Romagna permette di constatare la coesistenza dell'una e dell'altra, nella distinzione ciascuna del proprio ruolo. Infatti l'azienda ha una visione gestionale che tende a privilegiare gli aspetti di conservazione delle risorse, siano esse il prodotto del bosco, la fruizione ricreativa, la funzione protettiva, anche in riferimento alla legislazione che pretende la salvaguardia del patrimonio ed un uso razionale che non abbia a ripercuotersi negativamente sui fruitori delle future generazioni.

La cooperativa che per sua natura è e deve essere caratterizzata da forte imprenditorialità, è più orientata a utilizzare del bosco le risorse produttive e tutte quelle altre che possono essere suscettibili di un reddito, da quello turistico a quello ricreativo.

Ma la coesistenza delle due strutture si integra: infatti l'azienda — specie quando riunisce più proprietà ed è perciò consortile — svolge un ruolo di coordinamento tra i diversi piani economici degli Enti associati e quindi è in grado di meglio programmare i lavori di utilizzazione o di miglioramento da affidare alla cooperativa, raccordando detto programma a quelli di piani poliennali elaborati dalle Comunità montane.

Inoltre l'azienda ha compiti specifici nell'ambito del rispetto degli usi civici siano essi di legnatico, di pascolo, di fungatico, diritti che non si possono cancellare da mattina a sera proprio perché interessano direttamente le popolazioni locali, ma che vanno coordinati con razionalità: anzi direi proprio che la gestione dei pascoli che l'azienda assicura per il bestiame delle aziende diretto-coltivatrici della montagna specie laddove permane la monticazione del bestiame di allevamento o da latte è motivo di fonte di lavoro per le cooperative, in quanto ad esse possono venir affidati i lavori i miglioramento del cotico erboso e delle infrastrutture necessarie all'uso del pascolo.

La presenza di questi organismi — le Aziende Speciali ed i Consorzi forestali — nelle aree forestali della nostra montagna può risultare essenziale perché permette di organizzare rapidamente i patrimoni silvo-pastorali normali e collettivi, costituendo delle vaste unità di gestione decentrata a contatto con le popolazioni locali e formando un servizio di tutela ambientale che non sempre è direttamente riferibile alla sola produzione legnosa ed un'assistenza tecnica per le stesse aziende agricole diretto coltivatrici della montagna. Per queste loro specifiche competenze tecnico operative ben definite dalla legislazione, le aziende non possono interferire con altre istituzioni pubbliche che operano nei territori montani, prima tra tutte le Comunità montane. Crediamo che l'affidamento della gestione dei singoli patrimoni a servizi operativi provinciali o regionali o ad enti che per loro struttura burocratica non hanno quell'agilità decisionale che è indispensabile quando si tratta di operare con tempestività o ad organismi che non siano amministrati dai diretti proprietari dei beni agro-silvo pastorali, possono determinare disinteresse o carenza di quella pianificazione e di quella gestione di cui abbiamo manifestato l'importanza : si tratta di proposte alternative che non sono altrettanto valide. Come può ad esempio una Comunità montana gestire un bene di una proprietà collettiva o di un ente locale quando non ha un interesse diretto o quando — per esigenze di rappresentatività — nel suo organo deliberativo non sono presenti i diretti titolari dell'uso di quel patrimonio?

Con l'UNCEM, cui aderisce la Federazione delle Aziende Speciali e dei Consorzi Forestali, il discorso è stato chiarito ed anzi molto spesso è la Comunità montana, cui competono essenziali compiti di programmazione subregionale, che si avvale di queste strutture, in una reciproca collaborazione per la formulazione dei piani di settore o per quelli intesettoriali.

Credo a questo punto necessario far riferimento alla nostra esperienza di Aziende Speciali e di Consorzi Forestali, esperienza che in alcuni casi ha ormai raggiunto i 60 anni di attività, come è il caso dell'Azienda Speciale di Gervati nel Salernitano. Nel parmense, ove ho potuto operare per diversi anni, le proprietà colletive associate sono una trentina con un'estensione media di 300 ettari: l'adesione al Consorzio è stata graduale nel tempo: si è infatti partiti da 2 sole aziende su una superficie di 800 ettari per arrivare a 9.000 ettari nell'arco di un ventennio: infatti mano a mano che gli enti vedevano l'operatività di questa struttura, cadevano molti pregiudizi che purtroppo erano legati a tristi esperienze di commissariamento del periodo fascista.

Si è così passati da un bilancio inizialmente di 2-3 milioni ad un bilancio nel 1978 di oltre 1 miliardo, secondo i dati del bilancio consuntivo. Oltre ovviamente ai compiti di gestione, di compilazione dei piani economici e dell'azione di sorveglianza e di custodia, l'Ente si è impegnato principalmente all'opera di valorizzazione del patrimonio agro-silvo pastorale, utilizzando i finanziamenti messi a disposizione dalle autorità statali prima e regionali poi e da quelle comunitarie, ed operando particolarmente nel settore della viabilità forestale per recuperare vaste aree boscate a macchiatico negativo, nel settore del miglioramento del bosco in particolare con la conversione dei cedui all'alto fusto, ai rinfoltimenti, alle cure colturali per le fustaie di resinose e per i giovani rimboschimenti, al miglioramento del cotico erboso dei pascoli e alla dotazione delle infrastrutture di accesso e di servizio per le aree pascolive. Non sono mancati interventi nel settore della valorizzazione turistica con la costruzione di strutture per il tempo libero e per il turismo da week-end nelle aree più dotate sotto il profilo paesaggistico, così come si è operato per la difesa dagli incendi boschivi e soprattutto nella lotta alle malattie parassitarie verificatesi in talune aree. Questo complesso di azione di valorizzazione del patrimonio, anche sotto il profilo di salvaguardia di alcuni ambienti ed alcuni biotipi, ha richiesto a volte anche un'azione di rinuncia da parte degli Enti proprietari all'utilizzo dei boschi, azione che è stata possibile assicurando un reddito alternativo rappresentato dalla gestione delle riserve per la raccolta dei prodotti del sottobosco ed in particolare del fungo porcino che rappresenta una produzione di pregio nel territorio di Borgotaro. Le prime riserve sorsero nel 1964 e avevano lo scopo di salvaguardare inizialmente il patrimonio fungino dall'uso di strumenti (ora non più consentiti dalle leggi regionali) che determinavano la riduzione di produttività e di assicurare ai residenti una maggior disponibilità del prezioso prodotto. Successivamente con l'organizzazione di un servizio di sorveglianza più efficente, in ciò aiutati dalle Comunità montane, l'adozione di una tariffa per l'accesso alle riserve ha fornito agli Enti associati quel reddito che ha consentito a questi Enti di disporre di quel minimo di entrate per le proprie spese di funzionamento e ha consentito al tecnico forestale di impostare e realizzare l'opera di valorizzazione silvo-pastorale dei patrimoni. Acquedotti, strade interpoderali, opere di difesa idraulica, sistemazioni idraulico-forestali, rifugi, laghetti, sciovia, parchi attrezzati sono alcune delle categorie di opere eseguite ma l'attività tec-

nica si è estesa anche al settore della formazione professionale con corsi di selvicoltura per gli utenti, corsi per operai forestali e azioni di sviluppo della cooperazione. Così da una gestione in economia dei lavori di miglioramento forestale si è passati — anche per effetto dell'orientamento della Regione Emilia Romagna — alla costituzione di diverse cooperative forestali che nell'ambito del territorio delle proprietà collettive attuano i miglioramenti ed anche le utilizzazioni. Si è pure promosso tutta una serie di Cooperative per la gestione dei pascoli di proprietà privata per utilizzare anche i benefici della direttiva comunitaria 268 per le aree montane, e per ultimo si sono realizzate due iniziative, una per la coltivazione del fungo pleurotus (anch'essa attraverso una struttura cooperativa tra le Comunalie ed alcuni operatori privati) e l'altra per la coltivazione delle piante officinali, quest'ultima per ora ancora nella fase di attività sperimentale. Il Consorzio gestisce infatti un centro di trasformazione di prodotti di piante officinali dotato di due distillatori, di un essicatoio, di un defogliatore, di una serra climatizzata per produzione di talee, di un vivaio per la produzione di piante allevate in contenitori.

Ho voluto dare questo brave flash sull'attività svolta per dire che l'attività del tecnico, la sua inventiva, la capacità di dialogare con le popolazioni montane riesce a superare tante diffidenze, tante incomprensioni, tante barriere, ma occorre soprattutto pazienza e tenacia: le iniziative che coinvolgono le popolazioni locali alla fin fine si riescono a realizzare, non tutte certo vengono con il buco esatto, ma qualcosa si è messo in attività per valorizzare le risorse dei nostri territori montani che sono generalmente aree marginali in senso stretto.

Voglio chiudere questo mio dire con il fare presente che non vi può essere un modello unico di gestione delle risorse agro-silvo pastorali, noi crediamo che per le proprietà pubbliche e colletive le strutture delle aziende speciali e dei consorzi forestali siano quelle più opportune, attesi i limiti che la legislazione intende assicurare a detti beni anche in vista di quegli obiettivi di protezione ambientale i cui effetti positivi si estendono a più ampie collettività. Denominatore comune tra proprietà comunali, proprietà collettive, comunità di villaggio resta proprio la spirito di cooperazione, il cui riconoscimento si è già verificato in regioni come il Veneto che hanno esteso le agevolazioni proprie in favore della cooperazione anche a dette strutture, così come sta facendo la regione Emilia-Romagna per le partecipanze agrarie e così come ha iniziato a fare la Comunità Europea.

In un momento in cui la montagna ha bisogno di valorizzare sempre meglio le proprie risorse e prima tra tutte quella ambientale, pur nelle difficoltà di un progressivo depauperamento della propria popolazione, lo sforzo associativo, opportunamente sostenuto dal potere pubblico, deve potersi articolare nelle forme e nelle strutture più consone alle diverse realtà territoriali: a noi sembra che per le proprietà pubbliche e collettive quanto abbiamo illustrato sia nel segno giusto e che il discorso di questi organismi vada esteso ai 2.150.000 ettari di beni di proprietà degli enti locali e degli altri Enti.

L'intervento nel Mezzogiorno: è proprio straordinario?

Arturo Cascinari

Quando nel maggio 1978 fu pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6/3/78 che approvava il testo unico delle legge — costituito da ben 173 articoli — sugli interventi nel Mezzogiorno, in quanti avevano responsabilità nella conduzione degli Enti Locali del Meridione d'Italia si accese la speranza di avere presto nelle loro mani lo strumento che poteva risolvere tanti problemi che attanagliavano da sempre le rispettive comunità locali.

Senonché, per le note vicende « *Cassa sì, Cassa no* », sono occorsi ben lunghi otto anni prima di avere la legge 1° marzo 1986, n. 64 che contiene la « *Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno* », strutturata anch'essa in 18 consistenti articoli con la appendice di una serie infinita di note.

Anche questa volta nei soggetti pubblici e privati si riaccende la speranza che tutto possa risolversi al più presto per la messa a disposizione di ingenti capitali (120 mila miliardi) per l'arco di tempo 1985-1993 che, se utilizzati in maniera saggia e sollecitamente, potranno cambiare volto al nostro Meridione assillato da sotto-sviluppo e disoccupazione giovanile.

Ma, nei fatti, si riscontra la lentezza con la quale vengono via via adottate le delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e l'approvazione dei decreti attuativi della legge stessa, la qualcosa fa presagire tempi lunghi per la pratica attuazione degli interventi programmati.

Si pensi che alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della legge 64 che doveva avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si è provveduto solo recentemente con la pubblicazione del D.P.R. n. 12 del 19/1/1987 e cioè dopo dieci mesi.

Ad oggi non è stata ancora impartita alcuna direttiva che disciplini l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge n. 64 da parte dei soggetti privati.

Mi domando se dopo avere disciplinata tutta la materia dell'intervento straordinario con il Testo Unico n. 218, non sarebbe stato più logico che il Parlamento Italiano nel predisporre la legge 65/86 avesse elaborato uno strumento più agile non vincolato da tanti « *lacci* » e « *lacciuoli* » che frenano in maniera irreversibile l'azione di Governo a tutti i livelli?

Chi ha vissuto l'esperienza della Casmez, nel primo quindicennio della sua istituzione, non può che rimpiangere quel periodo per come l'intervento fu gestito e realizzato in maniera veramente egregia.

In Italia da sempre si parla di riforma della Pubblica Amministrazione, di snellimento delle procedure, ma nei fatti si opera in senso contrario. Basti pensare che intorno all'*intervento straordinario*, operano il Presidente del Consiglio, il Ministro per il Mezzogiorno, la Commissione bicamerale, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il Comitato delle Regioni, il Dipartimento, l'Agenzia e i vari Nuclei di Valutazione.

Con questa struttura così ciclopica non è possibile pensare ad un intervento sollecito, efficace e pregnante, cosicché arriveremo al 2.000 e dei 120.000 miliardi previsti forse ne avremo utilizzati solo la metà, con buona pace per le aspettative di tanti...

AGENZIA ANSA
SERVIZIO REGIONALE

Trentino: progetto per valorizzazione ambiente

Trento. Un progetto per la valorizzazione delle caratteristiche ambientali del Trentino è stato messo a punto dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento d'intesa con gli Assessorati al Turismo e alla Cultura. L'obiettivo dell'intervento, che costerà 450 milioni, è di evidenziare quelle peculiarità ambientali che hanno anche un interesse culturale alle riserve naturalistiche ecc. A tale scopo verranno predisposti vari strumenti (schede, pubblicazioni, guide, audiovisivi, ecc.) da distribuire alle scuole ed ai turisti. Nell'ambito del progetto è previsto anche l'allestimento di una mostra su *« I parchi naturali del Trentino: risorsa per l'uomo »*. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dagli Assessori Provinciali Micheli (Ambiente), Andreolli (Cultura) e Malossini (Turismo).

Palermo: 600 miliardi per le zone interne

Palermo. Un disegno di legge che stanzia 600 miliardi di lire in cinque anni per iniziative per le zone interne dell'Isola è stato approvato dal Governo regionale siciliano che si è riunito sotto la Presidenza dell'on. Nicolosi. Il provvedimento prevede l'azione integrata della Regione per utilizzare le risorse finanziarie dell'intervento speciale nel Mezzogiorno, della Comunità Europea, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Piano Integrato Mediterraneo per la Sicilia.'
È stato anche approvato un disegno di legge proposto dall'Assessore all'Agricoltura Lo Giudice che mette ordine nei Consorzi di bonifica in linea con quanto deciso a Roma in campo nazionale.
Per la ripartizione di fondi a Comuni e Province — rispettivamente 800 e 600 miliardi — sono stati confermati i criteri seguiti fino ad oggi (territorio e popolazione) ed è stato stabilito che l'assegnazione avverrà con decreto del Presidente della Regione.
È stato poi approvato lo schema del decreto che istituisce il Parco dell'Etna, atto finale di una complessa istruttoria. È stata nominata una commissione di esperti che si pronuncerà sul piano per la soppressione dei *« rami secchi »* delle ferrovie e successivamente si valuterà l'opportunità di aderire o meno alla proposta del ministro dei Trasporti tendente alla costituzione di un consorzio tra Stato, Regione, Enti locali ed Azienda ferroviaria per la riorganizzazione della rete stradale e delle autolinee regionali sostitutive delle tratte ferroviarie soppresse.
Inoltre è stata approvata una convenzione con l'Artigiancassa per l'istituzione di un fondo di rotazione e la Regione interverrà per la riduzione di due punti del tasso d'interesse sui mutui alle imprese artigiane.

Sanità: i Comuni riaffermano il loro ruolo

Perugia. La riaffermazione e il consolidamento del ruolo determinante dei Comuni, singoli o associati, nell'assetto istituzionale e nel governo dei servizi socio-sanitari così come stabilito dalla riforma sanitaria del 1978, è stata ribadita dagli amministratori delle USL riuniti a Perugia in Assemblea straordinaria per eleggere i rappresentanti della Consulta Sanità delle Unità Sanitarie, recependo anche le preoccupazioni espresse dal Ministro della Sanità Donat Cattin sulla eccessiva rigidità del settore sanitario, hanno ribadito la necessità di promuovere forme di organizzazione del servizio sanitario articolate e flessibili capaci di conseguire indici di maggiore efficienza, modernità e funzionalità per imprimere nella gestione della sanità oltre che i requisiti della correttezza, della trasparenza e della rappresentanza democratica, anche i tanto *« auspicati »* caratteri di snellezza delle procedure. Il documento riafferma inoltre la necessità della distinzione dei ruoli fra amministratori e tecnici attraverso la promozione delle professionalità terciche nella conduzione dei servizi e delle autonomie funzionali per i servizi più complessi.
Nel suo intervento conclusivo dei lavori il Presidente dell'ANCI sen. Triglia dopo aver confermato la validità dell'impianto della riforma sanitaria, fondato sulla centralità del Comune, ha contestualmente rilevato che la mancata approvazione della riforma delle Autonomie locali, ancora bloccata in Commissione Affari costituzionali al Senato, non ha purtroppo consentito le modifiche legislative necessarie per ovviare alle incongruenze ed alle disfunzioni del servizio fin qui registrate.
L'assemblea, dopo aver nominato i 40 rappresentanti delle USL da cooptare nel Consiglio Nazionale dell'ANCI, ha designato l'on. Strumendo (PCI) alla Presidenza della Consulta Sanità dell'ANCI. Ex Presidente della Provincia di Venezia e membro del Comitato di Coordinamento Sanità dell'ANCI, Strumendo sostituisce l'on. Santini (PSI) Presidente della Consulta dal 1982.
Ai lavori dell'Assemblea ha partecipato per l'UNCEM il Vicepresidente Guido Gonzi, confermato membro della Consulta in rappresentanza delle oltre 80 Comunità montane con funzione di USL.

Pascoli montani: Giunta Veneto

Venezia. È stato approvato dalla Giunta regionale il programma 1987 di interventi per il miglioramento dei pascoli montani. Complessivamente vengono impegnati a favore delle Comunità montane e dell'Azienda regionale delle foreste un miliardo 300 milioni di lire, che consentiranno di coprire il 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, circa un miliardo 733 milioni. *« Il provvedimento* — ha detto l'Assessore all'economia montana Veronese — *ha lo scopo di consentire l'ottimizzazione della gestione dei pascoli montani con interventi per il miglioramento della produzione foraggera e delle infrastrutture delle malghe volti a prevenire o arrestare il degrado del manto erboso ». « Nella formulazione del programma* — ha aggiunto — *sul quale si è espressa favorevolmente la Commissione consiliare, si è tenuto conto dell'esigenza di garantire la continuità degli interventi valorizzando le malghe che assicurano una valida organizzazione tecnica, economica ed amministrativa; di assicurare la massima produttività favorendo le aziende che presentano adeguate garanzie per la massimazione del reddito a tempi brevi; di recuperare alla produttività le malghe che ora sono sottoutilizzate o addirittura abbandonate ».*

Giunta Friuli Venezia Giulia approva « Progetto montagna »

Trieste. Il *« Progetto montagna »* è stato approvato dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto illustrato dall'Assessore Carbone il disegno di legge ha alcune finalità ben precise: in primo luogo assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente e per il superamento degli squilibri economico-sociali fra l'area montana ed il resto della Regione. Segue la necessità di una valorizzazione delle risorse umane e materiali che la Regione perseguirà con gli strumenti adeguati e attraverso l'attuazione di specifici progetti. *« L'approccio fondamentale* — ha detto Carbone — *è quello appunto*

di considerare la montagna nei suoi aspetti positivi, per le risorse che può dare e per il ruolo che può avere per tutta la Regione e non semplicemente come un'area marginale da assistere ».
« *L'intervento regionale* — ha aggiunto l'Assessore — *tende ad integrarsi ed a coordinarsi con le disposizioni speciali dello Stato a favore delle attività economiche nei territori di confine del Friuli Venezia Giulia* ».
Ci sono alcune « *idee-forza* » nel disegno di legge quali l'istituzione di una Commissione consultiva per lo sviluppo dei territori montani, nella quale saranno coinvolti i Presidenti delle Comunità montane e la definizione della concertazione come metodo costante in maniera tale da rendere protagonisti sindacati e rappresentanti del mondo economico di questa nuova fase di sviluppo della montagna. Terzo importante elemento è la previsione legislativa di una azione coordinata della Regione (per la quale annualmente verranno definiti gli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio), i programmi del piano regionale di sviluppo ai quali fare riferimento per finanziare i progetti individuati, la definizione delle risorse finanziarie disponibili e la fissazione di criteri di priorità a favore delle zone montane.
Sostanzialmente, con lo schema individuato, il « *progetto montagna* » ha una dotazione finanziaria costante negli anni a valere sui fondi ordinari di bilancio, mentre i 40 miliardi stanziati con il Piano regionale di sviluppo 1987-89 non sono altro che un primo intervento acceleratore di alcune dinamiche che dovranno poi trovare sostegno negli anni successivi.
Per rendere efficace l'intervento, l'amministrazione regionale, che non ha competenza per la delimitazione dei territori montani, ha individuato il meccanismo ed alcuni criteri che renderanno possibile delimitare all'interno delle attuali Comunità montane delle aree omogenee, nelle quali siano individuate delle condizioni socio economiche significativamente svantaggiate rispetto ai valori medi regionali. Ovviamente il criterio di delimitazione delle aree non è rigido, ma consente di definire ambiti ampi, nei quali fattori di supporto economico già esistenti possano significativamente interagire, anche a favore di zone che hanno avuto uno sviluppo meno accentuato nel corso di questi ultimi anni.
Uno degli elementi più rilevanti del disegno di legge è la costituzione di una « *Agenzia* » per lo sviluppo economico della montagna con una dotazione iniziale di 7 miliardi. Tale Agenzia — ha messo in risalto l'Assessore Carbone — dovrà svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, promuovere l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento professionale, prestare servizi di assistenza tecnica. Inoltre l'Agenzia potrà promuovere la costituzione di centri di innovazione industriale per la promozione di nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo. Attraverso l'Agenzia saranno impegnate direttamente in questa fase di promozione dello sviluppo le due finanziarie regionali « *Friulia* » e « *Friulia-Lis* ».

Produttività Enti locali e Regioni: è nella media europea

Roma. La produttività negli Enti locali e nelle Regioni italiane è in linea con la media europea che è del 40 per cento; il problema principale che deve essere però affrontato dagli amministratori per innalzare questo indice non è tanto il miglioramento del rapporto personale/prodotto o servizio quanto la qualità del rapporto nel senso che manca una cultura di gestione delle innovazioni che vengono introdotte nella Pubblica Amministrazione. Queste le principali osservazioni fatte dall'Assessore del Comune di Milano Gibelli, in rappresentanza dell'UPI, dall'Assessore Albertini, in rappresentanza delle Regioni e dal rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, Valentini, intervenuti nel dibattito svoltosi al CNEL, per la presentazione del libro « *L'organizzazione del lavoro e la produttività negli Enti Locali e nelle Regioni* » di Vincenzo Papadia e Vincenzo Codispoti. In particolare Valentini ha illustrato lo stato di attuazione del progetto FEPA (Funzionalità e Efficienza nella Pubblica Amministrazione) avviato due anni fa.
Valentini ha ricordato che il progetto ha lo scopo di arrivare all'introduzione graduale e mirata di tecniche per l'aumento della produttività e che sia le Regioni che partecipano alla sperimentazione (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Umbria) sia le Province (Cagliari, Milano, Perugia, Ravenna, Torino e Venezia) stanno lavorando per attuare le sperimentazioni previste dal programma. Valentini ha indicato poi nella mancanza di « *innovazioni gestionali* » e nella cultura dell'innovazione le lacune che debbono essere colmate. Anche il rappresentante delle Regioni e quello dell'UPI hanno indicato nella mancanza di uniformità di indirizzo il male della burocrazia italiana. Soffermandosi poi sul nuovo contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali, firmato il 12 febbraio scorso, gli intervenuti hanno condiviso quanto affermato nel libro secondo cui il nuovo contratto, con l'introduzione del principio del premio di produttività, ha posto le prime premesse che dovranno essere poi sviluppate e ampliate, per garantire una migliore organizzazione del lavoro e servizi più efficienti.

Messaggio del Presidente Trentino-Alto Adige al « Collega » tirolese

Trento. Il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, Bazzanella, ha inviato un caloroso messaggio di felicitazioni ad Alois Partl, il nuovo Presidente del Land del Tirolo, subentrato ad Eduard Wallnoefer. Nella lettera il Presidente della Regione auspica, tra l'altro, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione già esistenti fra il Tirolo ed il Trentino-Alto Adige. Bazzannella ha inviato anche un telegramma a Wallnoefer esprimendogli l'apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni a favore della collaborazione fra le Regioni alpine.

Veneto: contributo straordinario per municipio di Sappada

Venezia. Un contributo straordinario di 500 milioni per il restauro della sede municipale di Sappada, (Belluno), è stato approvato dal Consiglio regionale riunito a Venezia a Palazzo Ferro-Fini. Hanno votato a favore del provvedimento la DC, il PSI, il MSI-DN ed il consigliere della Liga Veneta Beggiato mentre il gruppo comunista ha votato contro e l'altro consigliere della Liga Veneta Rocchetta si è astenuto. Questo contributo — ha rilevato il relatore, Cremonese — è stato giudicato necessario soprattutto per due motivi: l'estremo degrado in cui si trova l'edificio di questo centro di rilevante importanza turistica e la possibilità di collocare in questa sede, una volta terminati i lavori di restauro, anche gli uffici della locale Azienda di promozione turistica.

Corte Costituzionale: competenze statali e regionali

Roma. La Corte Costituzionale (sentenza n. 74/87) ha dichiarato che sono di competenza dello Stato le omologazioni di prodotti industriali già affidate all'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni e all'Associazione Nazionale Controllo della Combustione (ENPI e ANCC), due Enti soppressi le cui funzioni sono state ripartite tra Stato, Regioni e Comuni. Di conseguenza lo Stato ha il potere di attribuire le funzioni di omologazione all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro — ISPESL —; di autorizzare le USL a sostituirsi in alcuni

casi a questo Istituto; di stabilire i contingenti di personale proveniente dall'ENPI e dall'ANCC da assegnare all'ISPESL. La sentenza respinge perciò i ricorsi promossi dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano contro una serie di provvedimenti ministeriali in materia, che le ricorrenti ritenevano lesivi della loro autonomia.

Consiglio Toscana: Consorzi fra comuni

Firenze. La costituzione di tre Consorzi tra Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la erogazione di acqua e gas, è stata approvata dal Consiglio regionale. Il primo Consorzio è tra i Comuni di Civitella Paganico, Roccastrada e Cinigliano; il secondo fra quelli di Semproniano, Castell'Azzara, Sorano, Manciano, Roccalbegna e Pitigliano; il terzo fra i Comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci. Quest'ultimo Consorzio, in particolare, è finalizzato alla gestione di interi cicli di produzione e distribuzione di acqua, gas, calore, energia per usi multipli, nonché per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti di controllo delle risorse idriche.

Trentino: progetti per utilizzazione acque.

Trento. I problemi legati alla gestione delle acque nel Trentino sono stati discussi in un incontro fra il Presidente del Magistrato delle acque, ing. Toti, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Angeli, e gli Assessori Micheli e Nicolini. Cinque i nodi principali sui quali si è discusso: opere idrauliche sull'Adige e sull'Avisio, piano di utlizzazione delle acque pubbliche, regolamentazione dei bacini idroelettrici, dighe di ritenuta e servizio idrografico. Per quanto riguarda il fiume Adige in particolare Provincia e Stato hanno proposto priorità e finanziamenti per la difesa idraulica di fondo valle.

Primo convegno su ordinamenti e poteri Regioni Alpe Adria

Trieste. Per una approfondita conoscenza degli apparati organizzativi e funzionali, nonché per individuare i poteri che ai vari partner della Comunità di lavoro *« Alpe Adria »* i rispettivi ordinamenti riconoscono per quanto concerne l'attivazione di rapporti sul piano internazionale, partecipano al primo convegno a Trieste i presidenti o delegati delle 13 Regioni aderenti. Esse sono: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Croazia, Baviera e, in qualità di osservatori, sono presenti a Trieste i rappresentanti delle due Regioni meridionali dell'Ungheria di Gyor - Sopron e di Vac. I lavori di questa assise internazionale prevedono la relazione introduttiva del prof. Bartole, docente di Diritto Costituzionale all'Università di Trieste e altre relazioni, con conclusioni di Livio Paladin, ex Presidente della Corte Costituzionale. Solimbergo, Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, ha detto, tra l'altro, che la nota che contraddistingue il convegno è rappresentata da un *« incontro tra genti amiche »* e che da questa riunione uscirà un alto significato politico: *« un ideale parlamento rappresentativo di più di 35 milioni di cittadini ».*

Legge Galasso: piano paesistico ambientale Regione Marche

Roma. I piani paesistici presentati dalle Regioni dopo la scadenza del 31 dicembre 1986 fissata dalla *Legge Galasso* sono diventati cinque. Dopo l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, la Liguria e il Veneto anche la Regione Marche ha infatti completato la elaborazione del proprio piano e lo ha illustrato in via preliminare al Sottosegretario ai beni culturali Galasso. Il piano, che attiva la tutela sul territorio sin dal momento della sua adozione da parte della Giunta regionale, chiama i Comuni a concorrere alla pianificazione paesistica recependone le indicazioni nei loro strumenti urbanistici nel termine massimo di tre anni. Il piano paesistico in particolare delimita, tra le altre zone da sottoporre a rigide norme di salvaguardia, le aree destinate a parchi e riserve naturali e prescrive le procedure di approvazione alle quali dovranno essere soggette le grandi opere pubbliche, comprese quelle di interesse nazionale.

Consiglio Abruzzo: istituiti parco e riserve naturali

Pescara. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha istituito due nuove riserve naturali ed un nuovo parco territoriale attrezzato. Le tre proposte sono state approvate all'unanimità. La prima riserva (guidata) riguarda le cascate del torrente *« Zompo lo Schioppo »*, nella Valle Roveto, al confine tra Abruzzo e Lazio, nella Marsica. Ricca di faggi, tassi, pungitopo ed altre piante tipiche dell'appennino, la zona è abitata da rare specie animali, quali l'aquila reale, il gatto selvatico, il lupo e l'orso marsicano. La gestione della riserva, per la quale sono stati stanziati 150 milioni di lire, viene demandata dalla legge al Comune di Morino (L'Aquila).
Oltre 210 specie di uccelli, tra i quali aironi e la rarissima cicogna nera (avvistata nel 1985 dopo circa un secolo), sono state osservate nel lago artificiale di Penne (Pescara), che costituisce la seconda riserva (controllata) istituita. Nella relazione al disegno di legge si sottolinea che il lago di Penne è l'unico luogo nell'Italia centro-meridionale dove nidifica la nitticora.
Infine un parco territoriale attrezzato sarà costituito attorno alle sorgenti sulfuree del torrente Lavino, tra Caramanico Terme e Scafa (Pescara), con il recupero e la valorizzazione di vecchi opifici, tra i quali un mulino del Settecento.

Consiglio Puglia: marchio di origine prodotti regionali

Bari. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità un disegno di legge per l'istituzione del marchio regionale di origine e di un regime di aiuti ai Consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agrozootecnici pugliesi. Gli interventi previsti — per una spesa di un miliardo di lire — saranno attuati dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese (ERSAP), sulla base di direttive della Giunta regionale. Il *« Marchio Collettivo »* — ha precisato nella relazione il Consigliere Cavallo — ha lo scopo di *« Garantire l'origine e la qualità di prodotti o di merci di produttori o di commercianti che fanno parte di enti o di associazioni legalmente riconosciute ».* I Consorzi di commercializzazione e le associazioni dei produttori agricoli potranno chiedere contributi alla Regione per agevolare la costituzione e il funzionamento dei rispettivi organismi. L'ERSAP, inoltre, potrà promuovere *« un'organica campagna promozionale per far conoscere ai consumatori italiani ed esteri l'immagine e la funzione del marchio d'origine ».* L'Assessore all'agricoltura, Bellomo, ha rilevato che il provvedimento è stato predisposto dall'Assessorato prima ancora delle vicende del vino con metanolo e dei residui di fitofarmaci sui prodotti agricoli. *« Oggi* — ha affermato — *si chiede soprattutto che il prodotto alimentare sia sano e il disegno di legge accoglie questa esigenza ».*